

PADOVA

PADOVA  
Romano  
Diritto  
Ecclesiastico

rec 12695

UNIVER. DI PADOVA  
Ist. di Diritto Romano  
Storia del Diritto  
e Diritto Ecclesiastico

35

C

3

R-ANT 35.C.3

PVV13

REC 12695



A



THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY  
AND ANATOMY  
HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MASS.



# DISSERTAZIONE

Intorno alla Legge *Ea quæ*  
3.<sup>a</sup> del Codice sulle Alluvioni, Paludi, e Pascoli  
ridotti ad altra Coltivazione

DEL SIG. AVVOCATO CONCISTORIALE

GIUSEPPE ALBERGHINI

TRADOTTA DAL LATINO IN ITALIANO

DAL MARCHESE

ANTONIO BOLOGNINI AMORINI

DEDICATA

*All' Eminentissimo, e Reverendissimo*

SIGNOR CARDINALE


ANTONIO LAMBERTO  
RUSCONI

VESCOVO D' IMOLA.

BOLOGNA

Tipografia de' Franceschi alla Colomba

*Con Approvazione.*





45



*EMINENZA REVERENDISSIMA.*

*L*a tanta benignità e le clementissime significazioni di amorevolezza con cui *VOSTRA EMINENZA REVERENDISSIMA* non isdegnò giammai di accogliermi, mi hanno fatto animo d'invocare a favore di questa mia traduzione il gravissimo ed autorevole nome di *VOSTRA EMINENZA REVERENDISSIMA*, e di darle il pregio di portarlo in fronte, desideroso così di accrescere il numero degli ammiratori di quest' aurea Dissertazione, il cui

*Autore dottissimo tante ha relazioni con VO-  
STRA EMINENZA e di Patria, e di sapien-  
za, e di quelle dignità, che con tanto onore  
sostenute dall' EMINENZA VOSTRA l' han-  
no portata al subime posto e luminoso che  
meritamente ricopre; ha egli saputo con matu-  
ra esperienza, congiunta a indefesso studio,  
nel prendere ad illustrare la legge 3.<sup>a</sup> Ea quæ  
Cod. de Alluv. ec., porre sott' occhio mol-  
te verità assai necessarie ed a' Principi, ed  
a' privati, e molto adattabili alla presente  
situazione di cose: Al che ponendo io mente,  
mi avvisai, che dovesse procurarsi ogni mezzo  
di rendere più comune e generale, che fos-  
se possibile, una lezione tanto importante, ed  
a que' molti eziandio, che oggi giorno non sono  
a portata di ben intendere la lingua latina; e  
quindi, che non fosse per riuscir soverchio, se  
col volgerla in Italiano, avessi reso più age-  
vole e generale il far bene intendere l' illustre  
Autore, principalmente da quelle persone le*



quali hanno maggior necessità di essere istruite delle saggissime massime, e de' precetti infallibili, di cui è sparsa questa *Dissertazione*, unica nel suo genere. Quì gli *Ingegneri*, *Stimatori*, *Agrimensori*, *Amministratori*, *Esattori*, *Capi del Censo*, e *Ministri* tutti, rileveranno quanto sia loro necessario essere forniti, non solo di sperimentata pratica, e saper vero di lor professione, ma di giustizia specchiata, di fede inalterabile; incapaci di esser mossi da ambizione ed ostinazione in sostenere uno sbaglio, un errore commesso, e molto più da parzialità, ed ingordigia, dando luogo ad ingiustizie o per affetto, o per trascuratezza. Da quì i *Principi* avranno facoltà di conoscere, che questa maniera d'impinguare il tesoro col metodo del *Censo*, avvegnachè sia agevole e comodo, venendo per esso stabilita per tutto una forma universale, eguale, e certa delle imposizioni, tasse, gabelle, e contributi; nondimeno per la sua facilità

*tà e comodità stessa apre un ampio adito ad accrescere all' eccesso la tassa , sotto pretesto , sempre pronto , di bisogni urgenti dello Stato . Riconosceranno essi sopra tutto quanto debbano essere oculati nello scegliere , e destinare non solo coloro , che debbono essere preposti agl' Ingegneri ed al Censo , ma gli Agrimen- sori , Stimatori , Amministratori , Riveditori , ed ogni altro Ministro ; essendo guardinghi di non ammettere a sì fatti impieghi persone , che non siano d' incorrotta morigeratezza , d' indole civile e liberale , non che di provata capacità e profonda scienza nella difficile e delicata professione , la quale agevolmente può dar luogo a mille strade a loro note , di raggiri , d' intelligenze , di prevenzioni , per recare irremediabili danni e pregiudicj a' possidenti , agli agricoltori , ed alle intere popolazioni ; senza che punto possano essere radicalmente contenuti da Leggi frequenti , da Editti minacciosi , da numerose Notificazioni , le quali rima-*



nendo per lo più , vuote d' effetto , e presto dimenticate , richieggono il soccorso di nuove leggi , e proclamazioni , non più efficaci delle prime . Questi mezzi di esaurire le sostanze de' sudditi , inventati o per estremi bisogni dello Stato , o per ispogliare con rapidità le nazioni , producono in breve la rovina dei Proprietarj e possidenti , per antica abitudine tranquilli ed indolenti , e fanno che le loro fortune passino rapidamente in mano di accorti ed astuti novelli possessori , talvolta non senza cooperazione ed intelligenza di alcuni corrotti Ingegneri , e depravati Ufficiali del Censo , i quali avendo chiara notizia da' Registri Censuarj di tutti li beni , e conoscendo lo stato di tutti i terreni , possono troppo giovare a' malvagi , e pongono alla disperazione gli agricoltori , impossibilitandoli a sostenere le spese necessarie per la coltivazione e miglioramento delle terre , e talvolta ancora costringendoli ad abbandonarle per non potere soddisfare l'im-

*ponente carico delle enormi tasse; dal che hanno origine le perturbazioni degli Stati, ed è compromessa la pubblica sicurezza. Ma non farei, che inutilmente ripetere le cose tutte, che più stesamente e chiaramente si trovano per entro alla magistrale Dissertazione dell' egregio Autore; la cui traduzione pertanto, e me stesso ripongo sotto il patrocinio di VOSTRA EMINENZA REVERENDISSIMA, nell'atto di baciarle riverentemente la Sacra Porpora, e di dichiararmi con sommo ossequio*

*DI VOSTRA EMINENZA  
REVERENDISSIMA*

*Umiliss., devotiss., obligatiss. Servitore*

*Antonio Bolognini Amorini.*



## I.

Nulla avvi per natural principio più conveniente all' uomo , dello Studio dell' Agricoltura , nè il Sovrano potrà fare cosa più saggia ed utile in bene ordinato Stato , che di procurare , che quanti più mai de' sudditi diano opera a questa primaria , e nobilissim' Arte , onorandola sempre , e proteggendola , ed animandola con distinzioni , soccorsi , e premj . Dacchè il primo Padre dell' umana specie la bella innocenza perdette , nacque ess' Arte piena di stenti , di cure , e di travagli : la voce stessa del Nume offeso a lui , ed a tutta la sua discendenza tal carico impose , a sconto in questo Mondo del reo peccato . È a dir vero questa la più ragionevole vita , che allontana i contagiosi vizj ; e sebbene sia alquanto dura , è però tranquilla , liberale , ed ingenua , e come più a genio di Dio si ha a tener senza esitanza aderente e quasi Cognata

della Sapienza . Essa abbondevolmente somministra quanto mai fa duopo al vitto dell' uomo , e con infiniti vantaggi compensa largamente l'industria dell' Agricoltura , ed ha molti piaceri che alleviano le sue fatiche . Come a principio dalle sparse famiglie si formarono le Città , e ripartironsi li confini de' Regni , e degl' Imperj , l' Agricoltura prestò con usura soccorso agli uomini , i quali timidi ed incerti errando fra mille pericoli e difficoltà , procacciavano vitto dalle ghiande , dalla caccia , dalla pesca . Quindi la quiete e tranquillità , che nell' interno produsse il Sociale contratto , e difesa nell' esterno , da forza che l' unione avvalora , diede campo di permanere in Villa , di coltivare i terreni , di raccogliere i frutti , e custodirli . Laonde in ubertose terre ove nasce ogni prodotto copiosamente , non solo nulla mancò di quanto occorrer potesse al vitto de' Cittadini , ma fuvvi sempre pronta abbondanza di molti generi , che trasportati all' estero , parte a baratto , parte a contante , fece a poco a poco per ogni maniera di dovizia crescere le Città di splendore , e di potenza .



## I I.

Ciò ben conoscendo i Reggitori de' Popoli, color che fondarono nel bene de' sudditi il diritto di regnare, antiposero ad ogni Arte l' Agricoltura; ed avvisarono bene meritare dello Stato se popolate le campagne di agricoltori, ed ajutassero e favoreggiassero, con sagge leggi provvedendo alla salute ed utilità pubblica, quanti facevano lor gloria l' Agricoltura. Questo genere di vivere nel bandire l' infingardaggine, rende gli uomini sobri, laboriosi, tranquilli, dell' altrui non vogliosi. Nè può mai Principe aver sudditi più fedeli e religiosi, e più lontani dal procurar novità, degli Agricoltori; nel tempo che la folla di popolo stivata nelle Città, gli è più di peso che di ajuto, e la più parte affievolita per lascivia e per ozio, è pronta al vizio: e quando i costumi son guasti spesso insorgono sedizioni, da cui la quiete è turbata, e la sicurezza posta in pericolo.

## I I I.

Nè quindi fa maraviglia, se popoli curanti dell' utile, ebbero molte leggi alla Agricoltura ed a Cultori vantaggiose. E le Romane

sull' altre primeggiano , non solo de' felici secoli della Repubblica , in cui erano a un tempo e legislatori ed Agricoltori , ma anche de' posteriori , quando un solo imperava .

## I V.

Il Codice dell' Imperator Giustiniano ha molte leggi risguardanti il vantaggio de' Coloni , e de' Proprietarj de' Poderi , parte da esso stanziata , parte addottate dalle costituzioni degli antecessori suoi . Ora io mi fò a dichiarare la Legge -- *Ea quæ 3. Cod. Just. de alluvionib. et Paludib. etc.* di cui a dir vero sono autori gl' Imperatori Teodosio II. e Valentiniano III. e giovami riportarla per intero , come lo è da Goess. e riveduta da Gio: Dan. Ritter. Essendo più succinta quella riportata nel Codice di Giustiniano per opera di Triboniano , e di altri . Essa si ha sotto il titolo *de alluvionib. et Paludib. Tit. X. fra le novelle aggiunte del Cod. Teodosiano* .

» Imperando Teodosio e Valentiniano Augusti , designato Console Ciro Prefetto del Pretorio .

» Dalla sublimità de' tuoi suggerimenti  
» sempre si ha materia di arricchire la Re-



„ pubblica di cose importanti , e sempre ab-  
 „ biamo che migliorare : È chiaro per esse  
 „ quanto alla Maestà tua siano a cuore li pro-  
 „ vinciali . Le Alluvioni che sogliono farsi  
 „ ne' campi contermini alle sponde di certi  
 „ fiumi ; di loro natura , incerta sempre ren-  
 „ dono la proprietà e 'l dominio , che accre-  
 „ scono a' proprietarj di essi . Ciò che oggi  
 „ possedesi , talvolta dimani trasferito all' al-  
 „ tra riva del fiume acquistasi dal padrone  
 „ del vicin fondo , nè sempre resta ad esso  
 „ tale accrescimento , ma spesso torna al pri-  
 „ mo possessore , e con giunta . Talvolta nè  
 „ rimane all' ultimo , nè ritorna al primo , ma  
 „ sciogliesi in arena innondata dal Fiume .  
 „ Per la qual cosa aderendo a sommi tuoi con-  
 „ sigli , non a soli Egiziani , nè delle sole Al-  
 „ luvioni del Nilo parliamo : ma ciò che è  
 „ meglio , a tutto il mondo , ed alle Provincie  
 „ tutte promulghiamo -- Quanto per Alluvione  
 „ acquistasi , non si deve , in forza di questa  
 „ perpetua legge , nè vendere dal Governo ,  
 „ nè chiedersi da terzi , nè separatamente por-  
 „ si a censo , nè esigersi gravezze ; affin di at-  
 „ testare che non ignoransi i capricci delle  
 „ alluvioni , nè vuolsi aggiudicare a possessori

» una nocevole proprietà . Similmente i fondi  
 » dianzi vallivi e paludosi , con dispendio ed  
 » industria de' padroni ridotti ad ubertose  
 » campagne concediamo non possano nè ven-  
 » dersi , nè pretendersi , nè stimarsi separata-  
 » mente come fertili , nè soggettarsi a gravez-  
 » ze , affinchè gl' industriosi non si pentano  
 » d' aver dato opera a migliorare l' Agricoltu-  
 » ra , nè la diligenza torni loro a danno: de-  
 » cretiamo multa di cinquanta libbre d' oro a  
 » violatori di questa legge . E al tuo Tribu-  
 » nale fra gli altri , o *Ciro Padre amatissi-*  
 » mo , deve ricorrersi se siavi cosa altra sì  
 » fatta da aggiugnere , o se abbiassi ad innol-  
 » trare supplichevole istanza agli Augusti . La  
 » sublime adunque e nobilissima autorità tua  
 » non solo corroborata colla permissione , ma  
 » colla approvazione dell' altezza tua , ordini  
 » che questa legge col mezzo de' pubblici Edit-  
 » ti sia fatta a tutti nota .

## V.

Fu pubblicata la legge in Costantinopoli  
 nel 440. essendo Consoli Valente e Anatolio ,  
 ed essendo Prefetto del Pretorio di Oriente  
*Ciro* . È fuor di dubbio che fu in vigore



e nell' Impero d' Oriente , e di Occidente , avendo l' Intestazione di ambi gl' Imperatori ; come il Codice Teodosiano , pubblicato in Oriente del 488. opera di Teodosio Juniore , venne osservato ancora nell' Impero Occidentale , regnando Valentiniano III : così le nuove Costituzioni aggiunte in seguito allo stesso Codice furono in ambi gl' Imperj pubblicate , ed approvate . Evvi , tra queste Novelle , la breve costituzione di Valentiniano III. ossia l' Epistola Edittale , diretta ad Albino Prefetto del Pretorio d' Italia *della conferma delle leggi nuove del divo Teodosio* , l' autorità , e forza d' obbligo delle quali si estende a tutte le regioni Occidentali .

#### V I.

La Novella quindi *de Alluvionibus paludibus et Pascuis* , ha intestati i nomi di Teodosio e di Valentiniano , e fu portata ed approvata da Ciro Prefetto del Pretorio , uomo il più grande del suo tempo , non tanto per le cariche primarie che coprì , quanto per talenti , prudenza , politica , e saper Poetico .

## V I I.

Fu egli sotto Teodosio II. promotore, che fosse promulgata legge sì utile a' coloni, ed a' proprietarj de' fondi, ben degna di ottimo legislatore, e Consultore; nè di tal gloria mostrarsi invidioso l'Imperatore; leggendosi sul bel principio: *Dalla sublimità de' tuoi suggerimenti si ha sempre materia di arricchire la Repubblica di cose importanti, e sempre abbiamo che migliorare. È chiaro per esse quanto ti stiano a cuore i Provinciali*: nè meno onorifiche pel consultore sono le parole con cui termina la legge: *O Ciro amatissimo Padre -- l'eccellentissima e splendidissima autorità tua appoggiata non solo dalla permissione dell'altezza tua, ma vieppiù approvata, ordini che sia questa promulgata.*

## V I I I.

Fu dunque pubblicata la legge a comodo specialmente de' Provinciali Possessori de' terreni, la cui condizione era sempre in addietro stata dura, e a tempi poi degl'Imperatori Teodosio II. e Valentiniano III. infelicissima. I Romani vinti i popoli colle armi, per estendere per ogni dove i confini della Repubbli-



ca , talvolta se li resero tributarj , imponendo ad essi un annuo tributo , e loro permisero di vivere colle loro leggi , e coi loro magistrati ; ma più spesso spogliarono le soggiogate nazioni del diritto Civile delle patrie leggi , e de' proprj magistrati ; tassando ancora in gran parte i terreni , e inviando loro da Roma magistrati , che con leggi del tutto nuove , che appellavansi *formole provinciali* , facesser ragione , e raccogliessero le imposizioni .

## I X .

Questo numero e copia di gravezze e di Tasse , che servivano ad alimentare la moltitudine de' Cittadini Romani , e gl' immensi eserciti : come affliggessero , e vessassero orribilmente le Provincie , il narra fra gli altri molti *P. Burmanno nel Lib. de Vectigalib. Pop. Rom.* Eransi frequentemente per giunta costumi pessimi , avarizia , rapacità , e crudeltà de' Presidi , de' Questori , e de' Compagni loro spediti a reggere le Provincie : e furono assai più gl' imitatori de' Verri , de' Gabinii , de' Pisoni , per spogliare la Sicilia , la Siria , la Macedonia , che de' M. Catoni , de' Quinzii , de' Ciceroni , che incorrottamente presiedettero alla Sardegna ,

alla Grecia , alla Cilicia . Avendo gl' Impera-  
 tori occupato dispoticamente il tutto , caduta  
 in estremo avvillimento la Agricoltura in Italia ,  
 era forza trasportare dalle provincie in mag-  
 gior copia tutto che al vitto occorreva : al  
 qual proposito graziosamente dice Columella :  
 » Quindi da codesto Lazio da codesta terra  
 » di Saturno , ove gli Iddii medesimi insegna-  
 » rono a' loro figli la Coltura de' Campi , si po-  
 » ne l' asta per far venire d' oltremare il fru-  
 » mento a sfamarci ; e dalle Cicladi , e da' Be-  
 » tici , e da' Galli ricaviamo la vendemia -- e  
 Tacito dice assai bene -- Già Italia nutriva i  
 » paesi lontani , nè oggi è sterile , ma e' ci  
 » giova piuttosto coltivare l' Affrica e l' Egit-  
 » to , e fidare la vita del popolo Romano alle  
 » navi , ed alla fortuna . -- Si aggiunsero nuo-  
 ve imposte col nome di *Sitonie* ; si accrebbero  
 le gabelle non solo alle erbe , ed a' fieni , ma  
 agli armenti medesimi . Augusto aveva creato  
 un Erario Militare , dotandolo di nuovi dazii ,  
 e massime della vigesima delle Eredità de' Cit-  
 tadini Romani . Antonino ne accrebbe la mi-  
 sura , e sottopose ad essere Cittadini Romani  
 quanti erano sotto il dominio Romano .



## X.

Cangiata da Costantino la sede del Romano Impero e fabbricata Bisanzo, che volle fosse una nuova Roma, diede l'Impero un gran tracollo, e d' assai peggiorò la sorte delle Provincie. Ripartito poi da lui il dominio tra' suoi figli, e diviso l'Impero in Orientale ed Occidentale, fu causa che di molto si diminuissero le forze del primo, e si affrettasse la ruina del secondo. Da principio si conservò in ambedue la stessa maestà d'Impero, lo stesso splendore e magnificenza di Corte, le stesse cariche civili militari e di palazzo: Nacque da quì la necessità di moltiplicare le spese pubbliche, le quali dalla pelle, e dalle sostanze ritraevansi de' provinciali: Sebbene il danno che da alcuni scrittori tanto deplorasi essere avvenuto all' antica Roma, per le novità sopraggiunte, sia stato d' assai compensato dal sommo de' beni. Avvegnachè smossa la sede dell' Impero per divino consiglio accadde, che più largo campo si aprisse al Santo e durevole dominio dato da Dio al Romano Pontefice sù tutte le Nazioni, e ch' egli in seguito più decorosamente esercitar lo potesse, come dalla cedutagli rocca dell' universo, con maggior libertà e minor legame.

## X I.

Imperando Teodosio II. e Valentiniano III. grandissimo bollor di guerra eravi in ambo gl' Imperi per la innondazione di sciami di Barbari : di quì molte provincie vessate , che numerosi eserciti erano a opporvi , e le tasse e i dazii più forti con maggior durezza ad essigersi . In Oriente i Persiani sotto Vararanco , gli Sciti sotto Roila , e li Saraceni aveano rotti i confini dell' Impero : in Occidente i Vandali , e gli Alani avevano occupata la Spagna e gran parte dell' Affrica , i Pitti la Brettagna , i Franchi i Svevi i Borgognoni , ed in ultimo gli Unni sotto Attila re fieramente manomettevano la Gallia e l' Italia , eppure altre non mancavano vessazioni e ruberie a' possidenti provinciali , ed a' coloni , non tanto per colpa de' nemici , quanto de' potenti , che al dominio stesso ubbidivano . A' tempi di Repubblica in tre classi consideravansi i campi , altri dicevansi del pubblico , poichè come addetti al popolo Romano erano patrimonio della Repubblica ; altri ripartivansi ai Soldati o alla misera ed inquieta plebaglia ; origine delle colonie ; altri poi soggiogati i popoli lasciavansi sotto certi patti e gabelle ai proprietarj : I terreni de' privati sog-



getti a gabelle pagarono al sommo le imposte, o le tasse: colavano nell' Erario i proventi degli affitti de' terreni pubblici; ma le turbolenti Leggi Agrarie spogliarono in gran parte la Repubblica di questo denaro. Occupata da Principi la Repubblica si appropriarono la miglior porzione de' terreni pubblici ch' erano restati indivisi e gli aggiunti de' popoli vinti, e gl' incorporarono al proprio peculio; che si chiamò patrimonio del Principe, Fisco, o privata allodialità. Caddero al fisco, ossia al patrimonio del Principe i pascoli, i vastissimi boschi nelle provincie, i coloni, le greggie, i bestiami, i poderi, i quali soleano darsi in emfiteusi per un certo canone. A tali cose a tempi di Costantino Magno presiedeva il Conte del tesoro privato, e di ordinario il Prefetto del Pretorio amministrava le gabelle i tributi e le altre rendite dell' Impero, sotto nome di pubblico Erario: impinguava il patrimonio del principe quanto per qualsiasi titolo cadeva al fisco: i beni caducati, i commessi, i diritti, le vendite incerte, i beni che non avevano un legittimo successore, le proprietà e gli effetti de' proscritti, e de' condannati.

L'abitudine prese piede, la quale a poco a poco peggiorando torna per lo più a danno de' cittadini: avvegnachè gl' Imperatori volendo beneficare coloro che in guerra o in pace loro erano sembrati fedeli, spontaneamente donavano vasti fondi del Fisco, a benevoli, e di buon grado a coloro eziandio che gliene chiedevano: e a poco a poco dai meritevoli si passò a men degni, e talvolta per imbecillità de' Principi agl' indegnissimi. Le spie, genia, come dice Tacito, nata a ruina del pubblico, mosse da speranza di premio, denunciavano i beni vacanti e caducati de' proscritti, e de' condannati; e spesso con tal pretesto tendevano insidie alla sicurezza de' provinciali, e de' proprietari; e macchinavano di turbare le loro proprietà. Introdotto una volta l'uso di chiedere al Principe i beni del Fisco, crebbe in infinito il numero, l'astuzia, e l'audacia de' petenti per l'insaziabile avidità di avere. Chiedevano coloro massimamente ch'erano addetti a' servigj del Principe, i Ministri del sacro Palazzo, i Camerieri, i Ciambellani, coloro che adulando e lusingando sapevano scaltri coglier il tempo opportu-



no e l'occasione propizia di parlare agl' Imperatori, ed alle Auguste, ed a coloro che amministravano la somma delle cose: chiedevano, o piuttosto alla comun preda agognavano coloro, che in ambe le Imperiali Sedi, o sì vero nelle provincie erano addetti agli Ufficj del Prefetto del Pretorio, del Conte del tesoro privato, e degli altri magistrati. In questi ufficii si potevano avere indicazioni certe, e denuncie apposite de' beni, ed avevano corso le petizioni di essi. E siccome facilmente s'accordano le intenzioni de' malvagi, che sanno a proprio utile le pubbliche cose convertire, di frequente si collegarono a danno de' provinciali e i delatori, e i petenti, e coloro che attendevano allo disbrigo degli affari e nella Città e nelle provincie: l'uno ajutava l'altro col favore e coll'ingegno, e per lo più la cosa accadeva a lor volere, trattandosi da coloro che facevano causa di comune utilità. Spesso gl' Imperatori li raffrenarono con Editti severi, ma più spesso o per colpa, o per dappocaggine, o per favore, o per funesta abitudine non evitarono i raggiri de' delatori, de' cortigiani, de' petenti, e facevano a lor modo; e tant' oltre andò l'impudenza, arro-

ganza e sfacciataggine loro, che talvolta le cose stesse furono a più donate, e nacquero liti di prelaioni; che si donassero effetti non anco decaduti al Fisco, che però speravasi dover decadere, che si formassero ceti di competitori ed unioni, che a nome della società dimandassero gli effetti del Fisco, temendo che o singoli non potessero per l'entità loro conseguirli, o che l'uno non imbrogliasse l'opzione dell'altro.

## X I I I.

Costoro in varj luoghi del Jus si chiamano colleghi e consocii delle Imperiali liberalità. Per tali unioni fecesi certa Legge del *jus accrescendi*, per cui alcuni d'essi morendo senza eredi, la porzion sua come vacante e libera si aggiungeva, non al Fisco, ma al condonatorio, quasi per asciugargli le lagrime.

## X I V.

Prima e principal cura si era degli optatori de' beni, e de' loro satelliti, che a torto e a dritto s'impinguasse il patrimonio fiscale, coprendosi col nome del Fisco, ma in



realità per avere larghissima materia da' beni e dalle spoglie de' provinciali di optare per sè . Nè più degli Stimatori de' Scrivani de' Ministri del Censo potevano altri giovare e prestar mano agli optatori , come quelli che sparsi nelle provincie conoscevano lo Stato de' terreni , e potevano dare indicazioni opportune , ed avevano notizia da' libri del Censo di tutti i Possidenti .

## X V.

Non eravi quindi alcuna società più congiurata a danni de' provinciali di quella ch'era fra gli optatori ed i ministri del Censo , dalle cui rapaci mani a stento potevano i proprietarj salvarsi ; poichè evitando gli uni incapavano negli altri , che assai bene li servivano ; mentre che dipendendo d' ordinario dall' arbitrio degli Stimatori la condizione e la stima de' beni , e quindi il contributo e l' imposta da pagarsi al Principe , tanto venivano aggravati i Possessori , massime i più piccoli , e quelli che avevano mozze le speranze degli optatori , che riconoscendo opera buttata il coltivare i terreni , di frequente erano indotti ad abbandonarli . Per la qual cosa Costanti-

no Magno, imitando i buoni antecessori suoi, riconosciuta assai nociva a' proprietarj la colleganza fra gli Stimatori e gli optatori, la condannò e repressè con un Editto al Popolo Romano, di cui sonovi particelle *nella Legge 1.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup> del Codice Teodosiano delle petizioni, e spontanee donazioni -- de' delatori; -- e nella Legge 1.<sup>a</sup> del Censo -- spiegata da Gottofredo . --* Costantino Magno a tenore di altra sua Costituzione intima con questa Legge pena di morte a' delatori; e questa è parte di altra più lunga Costituzione ec., della quale evvi ancora un' altra parte nella susseguente prima Legge del Censo, e quindi viene a questa pedissequa. Volendo Costantino provvedere con quell' Editto alla pubblica sicurezza, avvisò riparare a doppio male che la minacciava, e alla iniquità del Censo che opprimeva massime i più meschini, e ai delatori, che alla fama alla vita, alla testa alle sostanze di tutti attentavano. Tratta lo stesso argomento la Legge di Teodosio Magno -- *Cod. Teod. de Cens.* -- Chi si crede gravato dagli Ingegneri Stimatori, e da stima ingiusta oppresso, abbia luogo a compenso: di modo che colui il quale proverà che alcuno per parzia-



lità abbia avuto minorazione o per frode sia stato omesso, riceverà da questo il compenso, che esclama essergli stato per vizio ed inganno accresciuto per levarlo ad altri.

## X V I.

A tempi però di Teodosio II. aveano gli optatori il vento sì favorevole, che non solo fra di loro, e tra loro fautori, ma col Principe stesso, ossia col Fisco pubblicamente facevano società; così che dividevano in due parti tra loro, e il Fisco, il provento de' beni optati, detratte le spese. Evvi la Legge nel Cod. Teod. 32. *delle petizioni e spontanee donazioni e de' delatori* con cui Teodosio (che come nota Zosim. nel lib. 5. sotto Arcadio, fu molto dannoso ai Cortigiani) per ispecial grazia volle esenti li ministri *del nostro sacro Palazzo*: che, cioè ottenessero l'intero de' beni delle opzioni, e delle largizioni del Principe. Negli anni di Cristo 425. e 430. furono tali Leggi emanate: non è quindi a stupirsi, se in sì fatto tempo, in tanta licenza di rubare, la Compagnia degli Optatori, attenta a cogliere ogni opportunità, scaltramente tentasse tutte le strade, onde s'impinguasse, co'

beni de' provinciali, il patrimonio fiscale; affinchè non mancasse loro mai modo di lucrare.

## X V I I.

Molti possedevano terreni fronteggianti le rive de' fiumi, per cui erano esposti alle incostanze, e variazioni del corso delle acque; laonde se succedevano accrescimenti ed aggiunte ai termini, o perchè il fiume si scostasse, o per beneficio di Alluvione, l'Ingegnere del Censo subito le notava, e togliendole alli privati, e tosto, come per diritto pubblico devolute al patrimonio del Principe, le aggiudicava al Fisco: le quali o donavansi a nome dello Erario a benevolo compratore, o per ritrarne premio, e vantaggio, davansi in Emfiteusi, o meglio, non mancava un petente audace, che dal Principe bonario le conseguiva, e ne spogliava il proprietario. E se il colpo falliva, lo Ragioniere aveva subito in pronto un'altra strada di nuocere; annotandole nelle pubbliche Tabelle separatamente; come se fossero tanti Poderi distinti, e sottoponevansi a nuova particolar gravezza, e rilevante tassa, con perpetuo danno del posses-



sore . Ma con altro raggiro angariavansi da costoro stessi gli Agricoltori , loro apportando grandissimo incomodo e pregiudizio : Essendo una data provincia o territorio composta di varj poderi , che aveano molte frazioni unite ad incolte e scoscese cime de' monti , oppure a cupe vallate soggette al declivio delle pioggie , o a ristagni dell' acque , e squallenti per palustri piante , cosichè di niun provento erano a' proprietarj , o al più di pochissimo pascolo per le più minute greggie del luogo ; questi appezzamenti ingrati ed infruttuosi annessi a' miglior Poderi , o erano omessi nel Censo , se non davano alcuna rendita , o dandone alcun poco , erano stimati assai bassi , e sottoposti per lo più agli ubertosi e fertili campi dello stesso proprietario , per equiparare giustamente la stima e l' imposizione della tassa . Talvolta i più diligenti Cultori con somma fatica e dispendio resero questi appezzamenti atti a produrre buon fruttato , solleciti però di procurare sempre che non tornassero alla pristina pessima condizione ; Eppure non mancavano degli invidiosi , e rapaci , che vedendo questi terreni già resi coltivati , o li facessero caducare al Fisco , come

pubblici , per poscia conseguirli ; o li notassero nel pubblico catasto separatamente come ubertosi , per sottoporli al primo grado di tassa .

#### X V I I I.

Resi per tal modo di pubblico diritto gli accrescimenti delle alluvioni , tolto il lor vantaggio dall' aumento di tassa , venivansi a togliere queste naturali utilità agli agricoltori , ed a' proprietarj de' terreni , e perdevano il frutto della loro fatica ed industria , occupandosi dal fisco i campi da essi essiccati , coltivati , e redenti , o con enormi tasse loro menomando la rendita . A togliere queste due frodi , e a migliorar la condizione de' provinciali , e degli agricoltori , giovò la Legge di Teodosio Juniore , e di Valentiniano , la quale è riportata nel Codice di Giustiniano , *Legge 3.<sup>a</sup> delle Alluvioni , e Paludi , e pascoli ridotti ad altra coltivazione* , che contiene due parti : Che le alluvioni de' fiumi , attaccate a' fondi de' privati , non sieno addette come pubblica cosa al Principe , o al fisco , e non sieno aggravate di nuove tasse : Secondariamente che valga lo stesso per i fondi paludosi , in-



colti , e selvosi , uniti agli altri colti , e già fertili , quand' anche per industria de' proprietarj abbiano mutata faccia , e sieno resi ubertosi . Nella qual disposizione si riconosce l' equità e giustizia de' Legislatori , la saggezza ed umanità loro , non che l' amore e l' interesse del ben pubblico . Assai bene gl' Imperatori nel proemio della Legge si protestano -- *Non parliamo soltanto degli Egiziani , nè delle alluvioni del Nilo , ma proclamiamo ciò ch' è salutare a tutto il mondo , ed a tutte le provincie .* -- Non solo il diritto Civile , ma ben anche il diritto naturale e la voce stessa e volontà della natura comprova la proprietà a' padroni de' terreni fronteggianti le rive de' fiumi , delle alluvioni , ossia di quegli accrescimenti che per mezzo delle acque del fiume si fanno a poco a poco , e insensibilmente a' terreni privati che arrivano fino alle ripe .

# X I X.

Imperocchè nella primitiva occupazione de' terreni , quando gli uomini vennero nel vuoto mondo , fuvvi necessità di dividere le possidenze , onde ciascuno conoscesse la porzione sua di terreno da coltivare e difende-

re . A chi toccò di avere i suoi poderi conterminali a' fiumi , come soffriva il gravame della diminuzione di suolo , che venivagli detratta dalla corrente del fiume , così per egual diritto dovevasgli lasciare qualunque accrescimento e vantaggio che da essa riceveva . Varia , incostante , e mutabile si è la natura de' fiumi , spesso ciò che toglie da una ripa , ruba da un campo , lo aggiugne all' opposta parte ; talvolta va serpeggiando ; quì ritira la corrente lasciando a poco a poco terreno scoperto , là formando un angolo si dilata : talora portando acque gonfie e torbide , lascia deposizioni di lezzo e di arena piuttosto alla destra , che alla sinistra : ma ad un tratto muta indole ; scioglie , disperde ciò che quà avea aggiunto , adunato , munito ; penetra anche addentro , e a gran profondità menoma , e corrode la sponda , ed il campo adjacente , togliendo al proprietario non solo il vantaggio della prima alluvione , ma molto ancora del suo proprio campo . Qualche volta l' impeto dell' acqua , a cui mal si può resistere , si apre una nuova via a mezzo de' colti , e spogliando di ogni frutto il proprietario , lo rende miserabile : e fannosi pure vaste inondazioni ,



che invadendo estese campagne intorno , guastano , e rovinano le viti , le biade , e niuna rendita lasciano all' industre agricoltore ; benchè il fiume ritorni in seguito entro l' antico suo letto . L' incertezza adunque , il pericolo , l' incomodo de' possedimenti adjacenti alle ripe de' fiumi , come sono soggetti ad eventuali cause non riparabili facilmente , così per natura loro richiedono , che ciò che dal fiume , o dalla alluvione vien dato , si tenga per accrescimento del terreno stesso , e appartenga subito al proprietario di esso . E come mai può aggiudicarselo per sè o la Repubblica o il Principe , o il fisco , qual fondo vacante , se assai prima che si formassero le Città ed i Regni , gli uomini occuparono i campi , e fra loro se li divisero ? e se dai monumenti delle nazioni , e dall' ispezione istessa della natura umana , comprovasi che i possessi son più antichi degl' Imperi ? A meno che a bel principio non fosse stato voler delle genti , nel dividersi ed occupare i terreni , di lasciarne spaziosi tratti che spettassero alle ripe de' fiumi , e ch' essi appartenessero al pubblico ; il che oltre essere contrario al fatto de' monumenti , è anche privo di ragionevol motivo ; mentre

che anzi più presto gli uomini si poseero nelli terreni contermini a fiumi e per utile delle rive, della pesca, dell'acqua, e per altri vantaggi, con più felicità e sollecitudine coltivandoli, nè li abbandonarono se non cacciati dalla forza del fiume, o da irruzione di nemici. Se poi niun indennizzo si dà dal pubblico a possessori che piangono il loro terreno portato via per alluvione di fiume, iniquamente quindi la Città o il Principe pretende di occupare, come effetti pubblici e vacanti, gli accrescimenti, che per lo stesso motivo accadono ai terreni de' particolari.

## X X.

Il Giureconsulto, nella Legge -- *Adeo §. Præterea de Aquir. Rer. Dom.* dice che non può rilevarsi nè diffinirsi quanto in ciascun momento si formino gli accrescimenti, che a poco a poco ed insensibilmente si fanno dalle alluvioni. Siccome adunque nei terreni de' privati, aderenti alle sponde, e conterminali al corso dell'acqua, non possono rilevarsi gli accrescimenti, che dall'alluvione si fanno a medesimi, coi quali formano un sol corpo, così di necessità debbono riconoscere lo stesso



e possessore e proprietario; nè il fisco li potrebbe occupare come cosa pubblica, se non andasse sossopra il diritto di proprietà, divisi, e dispersi i terreni stessi de' privati. L'onde avvisano i Padri della Romana giurisprudenza, che per causa naturale, e podestà di nostra cosa, è conseguentemente di diritto delle genti, che gli accrescimenti de' fiumi si uniscano ai terreni conterminali de' privati.

#### X X I.

Que' terreni però che dagli antichi Romani si dicevano limitati, divisi, ed assegnati, e che non avevano il diritto delle alluvioni *leg. 16. de acquir. rer. dom.* intendevansi solo rispetto a causa civile. E principalmente erano quei campi, che il Vincitore togliendoli a popoli vinti, e resi di pubblico diritto, distribuiva a' soldati, a' veterani, ed alla plebe cittadina, in cui si conducevano Colonie. Questi terreni divisi o per testa, o per centuria, con dati confini fra loro, o assegnati al comune de' coloni, perchè in seguito si ripartissero col mezzo de' partitori, o sia misuratori de' campi, avevano termini certi, confini dati, da cui come da finale fascia, o limitazione

erano circoscritti . Quindi non era permesso a' coloni di appropriarsi cosa alcuna al di là de' termini stabiliti . A questi terreni si assegnava quella regione e posizione , che non costeggiava quasi mai con fiume o con mare , e per lo più dai partitori lasciavasi non compresa una estensione , nella partizione , che o restava del pubblico , o restituivasi agli antichi padroni . Questi spazj dicevansi non compresi , e frastagliati , e quasi omessi fuor della sezione , e posti fuori delle parti attribuite ai Coloni .

## X X I I.

È bensì vero , che non solo questi luoghi conterminali alle acque , erano notati con tal'i nomi , ma altri ancora i quali perchè sterili , scoscesi , e paludosi , non assegnavansi nè a' soldati , nè a' coloni come disutili , nè cadevano in divisione . Questi appezzamenti ritagliati , e fuormessi , ovunque fossero , non sottoposti ad alcun limite artificiale , riconobbero solo i confini naturali , i fiumi , i monti , i boschi , le paludi inaccessibili ; e il jus di alluvione serbarono come i terreni privati conterminali a' fiumi .



## X X I I I.

I Terreni che assegnavansi a novelli coloni, o che a vecchi lasciavansi nello stesso modo e diritto, cioè col mezzo de' pubblici partitori, a motivo che ricevevano i termini manufatti, non avevano il jus di alluvione. Non era lecito ampliar oltre i confini le possessioni, nè all'atto della ripartizione potevansi aggiugnere ad esse gli accrescimenti de' fiumi, che non fossero inondate dalle acque (come non soggette a tal incomodo) ma ad altri o pubblici o privati fondi interposti a fiumi, nè limitati da' confini. Essendo che questi terreni così confinati, e divisi non avevano alluvione, fu particolar statuto del Popolo Romano, di non mutare la naturale condizione degli altri terreni, nè togliere verun beneficio e accrescimento fatto dal decorso de' fiumi. Questi terreni venivano detti da' Romani *di là da' confini*, e *oltre termini*; o fosse ciò dal tener lontani i nemici, come piacque a Varrone presso Frontino, *della qualità de' Campi pag. 38.* o piuttosto per non aver, nè per fatto d'uomo, nè per opera de' Partitori avuto alcun termine. *Isidor. Original. Lib. 15. Cap. 16.* Ebbero diritto di alluvione, senza che il misurato-

re loro avesse assegnati i confini ma conservando gli antichi datigli, o dalla occupazione, o dalla natura, e tutte le condizioni ad esso unite, di estenderli, e dilatarli, qualora fossero attigui a fiumi.

## X X I V.

Godono queste prerogative degli oltre confini tutti i poderi appartenenti a' privati estesi fino alla riva de' fiumi; essendo da gran tempo perduto fino il nome de' Partitori e divisori, e diritti delle colonie, e la memoria loro, almeno in Italia. Se forse non sembrasse esservene qualche ombra nella comunanza di que' Beni, che una volta acquistarono alcune Città, oppure ottennero in Emfiteusi, ed assegnarono per testa in determinata misura a' lor Cittadini a coltivare e godere; con condizione, che scorso certo numero d'anni, tornino in comune, e di nuovo si ripartino e siano a vicenda posseduti. Tal pratica conservano anche a dì nostri alcune Comuni nel territorio Bolognese, e Ferrarese, a cui ogni venti anni decadono certi Terreni e pubblicamente cavano a sorte, per testa, e per stabilite parti, nuovi possessori, fra le famiglie indigene.



Vi è chi dubita, che al diritto di alluvione, acquisito da' fondi de' privati, possa nuocere il tenersi i fiumi e le ripe di pubblico non di privato diritto. È chiaro che l'uso de' fiumi, ossia dell'acqua e delle ripe è pubblico; e che la proprietà del suolo spetta a singoli che possiedono i terreni conterminali. Parimenti sarà permesso a ciascheduno derivar acqua da pubblico fiume, navigare, pescare, pascolar le rive, porre le reti, e fare tutt'altro che non danneggi i possessori de' terreni, ma se il confine del campo giugne sino alla riva, ed all'acqua, siccome la riva forma parte del predio, così anche la proprietà di essa spetterà al padrone del predio. Per ugual modo, se il fiume non dona con alluvione, ma a poco a poco scostandosi abbandoni parte del suo letto, per ragione conforme delle alluvioni, resta al padrone degli adjacenti fondi la parte ancora del letto; e se mai fosse possessore da una parte, e dall'altra, resterebbe padrone anche di tutto il letto, se il fiume si fosse formata una nuova strada per la corrente delle sue acque. È lo stesso dell'Isole o bonelli che sorgono in mezzo al fiume, se so-

no aderenti al suo letto e da esso sostenuti: e conveniente che gl' incomodi, e pericoli della vicinanza de' fiumi, siano compensati dai comodi e vantaggi, che da essa derivano. La inondazione è una specie di alluvione, quando l' acqua del fiume si spande sulle campagne, e ritirandosi lascia una deposizione utilissima alle biade, ed alle piante; siccome dall' annuale inondazione del Nilo deriva la fertilità de' terreni Egiziani: ed a ciò ebbero riguardo gl' Imperatori Teodosio e Valentiniano quando dichiararono *di non parlare a' soli Egiziani, nè soltanto delle alluvioni del Nilo*; ma che avevano in mira il vantaggio di tutto l' Impero. Laonde cedendo a prò de' possessori de' terreni adjacenti a' fiumi gli accrescimenti delle alluvioni, tanto per gius delle genti, che per diritto naturale; giustissima si è la sanzione degl' Imperatori, che vieta il devolverle al fisco o al tesoro, nè da lui abbiano a vender-si, nè dagli importunissimi Petenti a conseguirsi.

#### X X V I.

Che se a dì nostri è costume di alcuni popoli di Germania, di Olanda, di Francia,



che li bonelli , Isole , Alvei , ed altri aggiunti de' Fiumi non cedano a prò de' terreni de' privati , ma si abbiano di pubblico diritto , questo interviene per particolari loro leggi , o per altri motivi , che cangiarono la natural condizione de' privati di possedere li terreni .

## X X V I I.

Commendasi assai da' Tedeschi la Costituzione su questa materia dell' Imperatore Adolfo di Nassau , pubblicata di comun consenso de' Principi nella dieta generale di Norimberga l' an. 1293. che stampò *Mar. Frehero Jcto* , e che illustrò *Gryphiand de Insul. c. 13.* In altri luoghi sono stabiliti con particolari leggi sulle alluvioni , i diritti del fisco . E di vero coloro che per dritto delle genti ottengono possessioni , e lati fondi lungo le ripe de' pubblici fiumi , se godono il vantaggio degli accrescimenti del fiume , non solo devono soffrire gl' incomodi delle perdite cagionate dalla mutabil natura de' fiumi , ma ancora debbono sottostare alle spese delle arginature , per prevenire i danni , e sostenerne le spese quantunque gravissime . È ciò il motivo , per cui , se i proprietari piangono la corrosione de' lor fondi

per alluvione, in niun conto ponno ripetere alcun compenso dal confinante, il cui terreno si aumenta: Poichè non solo è sempre incerto quale e quanto distratto sia nell' insensibile aumento, ma giustamente si punisce la negligenza de' possessori, che non attendono a rinforzare e riparare le ripe.

Avendo poscia i Reggitori della Città, e de' popoli compreso, che il difender principalmente i gran fiumi minaccianti tutta la provincia, era impresa di tal momento, da non lasciarsi alle sole cure e forze de' limitrofi possidenti, presero la tutela de' fiumi reali, e degli argini; massime quando dalle continue arginature riempiti i letti, e correndo assai alto il fiume, come avviene al Pò, ed anche al nostro Reno, la furia dell'acque alle intorno giacenti basse campagne, e fino a' tetti delle Case minacciava: le altissime moli di arginature d' ambe le sponde erette con immenso pubblico dispendio, debbonsi riparare con continue spese, a contener principalmente le invernali grosse piene, che però talora non valgono ad impedire, che la furia dell'acqua non sormonti, e rotti gli argini, a foce aperta non allaghi le sottoposte campagne, così che



tutto il territorio prende l'aspetto di nuovo Mare.

### XXVIII.

Se dunque il Principe o la Città costruisce e ripara le arginature a pubbliche spese, così che i campi de' vicini restano confinati dagli argini, nè i soli proprietarj sostengono il peso di riparare le rive, allora non essi hanno il diritto delle alluvioni, ma spettano al Principe o alla Città. Il che principalmente succede, quando lunghi tratti di terreni si lasciano fra gli argini e il corso in estate dell'acqua, e rimangono del pubblico, affinchè d'inverno più largo sia il letto del fiume, e rompasi la forza dell'acqua dilatandosi in uno spazio maggiore. Ma se tali tratti sieno de' privati è certo, che come esposti a maggiori pericoli, e in bocca dell'acqua, debbono godere de' diritti di alluvione.

### XXIX.

Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano pertanto non solo vollero che le alluvioni fossero de' Campi de' privati, non del fisco, ond'esso nè potesse venderle, nè a' petenti donare, ma

dalla stessa rettitudine indotti, proibirono che le alluvioni non si stimassero separatamente, e non si sottoponessero a nuove tasse. In ciascuna Provincia, e Città eravi la descrizione di tutti i poderi del territorio, che appartenevano a' privati, per norma d'imporvi dal Principe ogni anno la somma della Tassa, o sia delle Gabelle e contributi. Nel Romano Impero, parte per inconsiderata liberalità de' Principi, parte per aumento delle spese, parte per diminuzione de' fondi pubblici, e di alcuni prodotti delle gabelle, sarebbero mancati i mezzi alle spese, se gl'Imperatori non avessero saggiamente trovato riparo a ritrarle; col fare che descrivendosi ordinatamente il Censo in ciascuna Provincia e Città, si avesse ogni anno una sicura regola di esigere le gabelle e i contributi, secondo la varia natura e condizione delle possessioni, e situazione de' luoghi. E sebbene fin dai principj di Roma debbasi ripetere l'origine e la voce di Censo, pure durante la Repubblica, il Censo servì principalmente a stabilire la disciplina de' costumi, a prefinitore i diritti della Cittadinanza Romana, a supplire talvolta allo stipendio de' soldati: a ciò, per antico Rito, aggiugnevasi il



lustro, sovente i Cittadini Romani ebbero per diverse cause immunità dal tributo. Nè il Censo, desunto dalle proprietà de' Cittadini, diede perfettamente una costante, ed uniforme utilità all' Erario. Omettendo ora il tributo, che testatico, o per testa, chiamarono gli antichi, forse fu Cesare Augusto che propose e disegnò una certa ed equabile maniera di stabilire li contributi dalle rendite de' terreni, cioè dalla accurata descrizione delle possessioni di tutto l' Impero. Al certo egli formò il Catasto, o Sommario dell' Impero, in cui contenevansi le forze di tutto il dominio Romano, da cui deducevasi la norma delle tasse, ossia delle esazioni pubbliche, e così pure delle spese. Ma li diversi statuti de' popoli che vivevano sotto l' Impero Romano, impedivano che il peso delle tasse rispondesse egualmente alle rendite de' terreni. Avvegnachè, come in tutte le altre cose, così nel Censo e ne' contributi, eravi diversità fra i Cittadini Romani, e gli alleati Latini, e fra questi e i popoli del diritto Italico, ed anco fra i provinciali, ed in fine anche i Municipj, le Colonie, le Prefetture con vario diritto erano Censite. Nè io avviso che Antonino Caracalla fosse indotto a dar la Cit-

tadinanza Romana a quanti erano nel Romano Dominio , da ciò solo , come molti pensano , che in seguito tutti coloro , ch' erano soggetti all' Impero , dovessero pagare la vigesima dell' Eredità , come facevasi da' soli Cittadini Romani ; ma per togliere ancora tante disuguaglianze di statuti , di cose , e di persone , onde fosse più agevole e comodo lo stabilire per tutto una forma universale , uguale , e certa censura delle imposizioni , tasse , gabelle , e contributi . E invero Ulpiano , che poco dopo di Caracalla fu sotto Alessandro Severo Prefetto del Pretorio , le cui parole sono riportate dal *lib. 3. de Cens. nella legge 4. §. de Cens.* così distintamente e propriamente smidolla la forma Censuaria di descrivere i terreni , che sembra proporre una cosa di già bene stabilita , e comunemente in uso . So bene , che dopo la legge emanata da Caracalla , restò il privilegio del Censo in alcune Colonie , le quali fuor d' Italia godevano del diritto Italico ; il che fu eccezion di regola ; e in seguito o concesso per particolar grazia del Principe o rinnovato , fu proprio di poche Città benemerite della Repubblica , o del Principe . Sebbene dunque la prima legge riportata nel Codice Giustiniano ,



per la quale vengono stabilite chiaramente le imposizioni, non alle persone, ma alle cose, da ripartirsi secondo la qualità de' terreni, abbia per autori Diocleziano e Massimiano, o meglio Decio, a cui l'ascrivono i M. S. di miglior critica, non congetturasi però agevolmente, che gli Imperatori finalmente abbiano diffuso in tutto il Romano Dominio la descrizione del Censo, a rilevare un'equa illazione di contributo, poichè in ambedue le Capitali rimasero sempre alcuni diritti, ed immunità particolari.

## X X X.

Nel Secolo poi di Teodosio II. e di Valentiniano III. la disciplina Censuaria, e i Contributi per essa prefiniti erano in tale stato, che da grandissimo numero d'impiegati venivano amministrati; e costituivano il nerbo principale della Repubblica, e del Tesoro; la qual cosa rilevasi da molte leggi, riportate nel codice *Teodosiano* sotto i titoli *de Censu et Censitorib.* Era dovere di tutti i possidenti denunziare al Ragioniere o al Capo del Censo la natura, la situazione, e lo stato del terreno; e come apprendesi da Ulpiano nella leg-

ge 4. ff. *de Censib.* non solo dovevasi indicare il nome di ogni fondo, e in qual Città, in qual terra situato, e due confini, ma dovevasi specialmente individuare le qualità de' terreni, affinchè corrispondesse la giusta stima di ognuno alla maggiore o minore feracità, comodità, e rendita. Così dovevasi aggiugnere e il numero de' Campi, se il richiedeva la bontà del coltivato e fruttifero terreno. Diversa era la stima del Campo e del prato; del Campo che fosse stato per dieci consecutivi anni seminato, del prato che per dieci consecutivi anni fosse segato, di cui erano a indicarsi le misure. Poca è la differenza di provento e rendita del Campo e del prato; fruttuosissimi però ritenevansi fra li Poderi. Altra era la stima delle Vigne, altra degli Oliveti: delle prime dovevasi numerare le viti, de' secondi gli alberi, e la misura: parimente dovevasi notare la misura de' Pascoli, e de' Boschi cedui, defalcata la stima. Il Capo del Censo doveva notare tutte queste diversità di terreni nelle pubbliche tavole che chiamavansi *Politica* -- *Sommarii* -- *Vasaria* -- *Campioni* -- *Encautaria* -- *Tabelle delle rendite delle Città e delle Provincie*, ma sopra tutto notava la



stima , detta *descrizione* , servendosi di misuratori se la cosa il richiedeva . Essendo ciò più necessario per la giusta ripartizione delle Gabelle e del Contributo .

## X X X I.

Pubblicandosi ogni anno dal Palazzo per mezzo del Prefetto del Pretorio quanto ciascuna Provincia o col nome di Gabella o di Contributo doveva prestare nel prossimo vegnente anno per i bisogni della Repubblica , che dicevasi imposizione o delegazione ; e tal dichiarazione col mezzo de' Segretarj del Prefetto divisi in tutte le provincie , si trasmetteva a Rettori di esse , che indicavano alle singole Città soggette , il conto del Carico ; che negli Uffizj del Censo , coll' opera de' ragionieri , o Ispettori , a tenore dell' estimo de' terreni , portato nelle tabelle , in egual porzione dividevasi fra tutti i possidenti . Dall' estimo Censuario adunque dipendeva il conto , e la quota della Gabella o Contributo , che dava continua materia di dissensioni fra gli Stimatori e i Possidenti , ed era sorgente perenne di molte vessazioni , imponendosi un estimo maggiore del giusto a' terreni . Le querele de' Provin-

ciali mossero spesso i Principi , non dimentichi di clemenza , a delegare probi , e capaci soggetti nelle provincie , che chiamavansi Riveditori , Perequatori , Ispettori . Era loro ufficio esaminare per la pura verità , e con schietta sincerità , come dice l' Imperatore Onorio , le qualità e situazioni de' terreni , per cui era nata quistione , presente e legalmente chiamato il proprietario ; congruare , confrontare fra loro le possessioni , correggere gli errori delle tavole censuarie , scoprire il dolo , o l'innavvedutezza de' Stimatori ; dovevasi nella giusta e verace stima ed equiparazione aver ragione di tutte quelle cose , che a senso de' prudenti , e pratici o diminuiscono o accrescono la causa del patrimonio . Stimasi il Fondo dal fruttato e dalla rendita , non come in giornata la terra somministra , ma come può procurare l'attitudine del luogo , l'industria ragionevole , una discreta spesa . Se non è esposto al minimo pericolo , alla incertezza , alla disgrazia , e di sicura speranza rallegri il coltivatore , il suo vantaggio sarà permanente ; che se è pure ufficio dello Stimatore e Perequatore indicare il nome del Fondo , e distinguerne i confini , e dedurne la giusta Stima , ne viene



che le parti del Fondo non ponno separarsi dal tutto, nè separatamente riportarsi nel Censo. Poichè spesso non essendo di uguale natura, e bontà la terra tutta del medesimo Fondo, sommata la Stima di tutte singole le parti, potrà agevolmente dedursi quale sia il giusto valore di tutto il Fondo. Empiamente facevano adunque gli Stimatori, che per migliorare la condizione dell' Erario, a danno de' proprietarj, notavano nelle pubbliche tavole le alluvioni, ed accrescimenti de' fiumi, come separate da poderi coi quali formano un sol corpo, per caricarli di un nuovo grado di contributo. Che se le alluvioni a poco a poco ed insensibilmente si fanno, come può distinguere il Censo ciò che la natura del fiume unisce per modo, che non ponno discernersi i confini; continuo titolo di molestie, di vessazioni, di inquisizioni avrebbero gli agricoltori, se fosse lecito a' crudeli ed immorali Periti e revisori, maliziosamente notare ogni accrescimento delle alluvioni, perchè l' Erario ne ritraesse un capo a parte. Mentre la vita de' cultori de' terreni, e l'esser benemeriti dello Stato, esige a buon diritto che siano quieti e sicuri, e non disturbati dalle avance de' Sti-

matori e de' loro Satelliti , nè dalla imponente protervia de' legali indiscreti. Gl'Imperatori ebbero in riflesso l'indole incostante de' fiumi , la mutabilità delle alluvioni , e il possesso incerto , quando vietarono che questi naturali accrescimenti non fossero sottoposti a separato Censo , nè a distinta imposizione .

## X X X I I .

Imperocchè se oggi il fiume con alluvione dona al fondo , dimani facilmente corrodendo toglie ; ed il vantaggio prima avuto dal proprietario , gli vien rapito con tanto maggior danno . Una possidenza incerta , cui sovrasta grave timore di perdere , non molto è a stimarsi ; e ben piccol prezzo aggiugne all' altro terreno a cui è unita . Evvi quindi ragione di non notarla separatamente nel registro del Censo , come un distinto podere , nè soggettarla a particolar carico . Poichè certi erano , e perpetui , e non leggieri i contributi che pagavansi sui terreni agli Imperatori , così era ingiusto il prender direttamente di mira le possidenze incerte ; e di particolare e stabile carico gravare le utilità di facile deperimento . Ben sapevano i Legislatori che le gravezze nel



Romano Impero , come al solito , facilmente , e per lieve causa imponevansi, ed imposte una volta , e intestate nelle pubbliche tavole , era assai difficile , benchè più non vi fosse ragione , l'ottenere che fossero cancellate , a' miseri provinciali ed a' cultori de' campi , massime in tanta distanza , per la più parte , dalla Capitale : Molti de' poverelli ed infelici spogliati delle loro greggie , e de' lor poderetti , perduta la sostanza , pure erano caricati de' contributi , anche delle cose perdute ; benchè la possidenza gli avesse abbandonati , erano però sempre accompagnati dalla personale , privi di proprietà , erano oppressi dalle gabelle . Chi immaginerebbe simile sventura ? Invasori s' impossessano de' loro beni , per essi pagano le tasse , morto il padre , i figli dopo la sepoltura , in forza del diritto , non hanno i campicelli di lor proprietà , ma si scannano , come dice Salviano , per le imposte de' terreni : *Lib. 5. de Guber. Des.* Che più ? Di necessità debbono i possessori de' fondi , che godono il diritto di alluvione , difendere per disposizione di diritto le ripe , e per tale oggetto grandi spese debbono sostenere , di modo che sovente superano il vantaggio , che può

sperarsi dagli accrescimenti fluviali, e talvolta riesce inutile e spesa e fatica. Sebbene stia saldo l' argine, che non raro si spezza con gran danno de' terreni, di frequente però l'acqua svalleggia, e guasta ogni erba ogni prodotto del suolo, e dispone ne' campi sterili sabbia, e ghiaja; così che appena basta l'età di un uomo ad accomodare il terreno, ed a ritrarne qualche rendita. Quindi non debbonsi stimare separatamente gli accrescimenti fluviali, nè caricarsi di separato contributo. Siccome in realtà è rendita del possidente quella che gli avanza, defalcate le spese, e i carichi; debbe quindi il Censo aver riguardo principalmente a questo avanzo, e con tal vista imporre il contributo in questa proporzione sugli stimati terreni. Il contributo ossia, gabella, o tassa, non è che rata parte dell'utile de' privati che si versa per sollevare il pubblico bisogno. Errano a partito, e mal fanno al Sovrano ed alle Città coloro, che avviano doversi regolare i contributi dall'attuale stima de' beni, non dal vero, stabile, e durevole frutto da ricavarsi da essi, e che avanza al proprietario. Essendo incerto, fallace, dispendioso il possesso, e la difesa delle allu-



vioni, ed essendo a favoreggiarsi gli agricoltori, ed i possessori de' fondi rustici, non mancò chi giudicasse non doversi esse mai inscrivere ne' registri censuarii, e che conveniva esonerare da ogni contributo i possessori di esse. Tanto non provvede la legge di Teodosio, e di Valentiniano; stabilì ella soltanto, che gli accrescimenti delle alluvioni non si stimino separatamente, nè soffrano una tassa distinta dal predio a cui sono unite. Evvi bensì un' altra legge di Arcadio e di Onorio, riferita nel Codice di Giustiniano *Leg. 2. de Alluv. et Palud.*, che sebbene al presente non esista nel Codice Teodosiano, un giorno pur v'era, come rilevasi dal Supplemento, aggiunto in fine dell' Opera da Giac. Gotofredo. Per questa si stabilisce che chi è reso più ricco dalle innondazioni del fiume Nilo debba contribuire le tasse per quelle terre, e coloro che hanno la sventura di veder diminuito il lor patrimonio, sieno almeno esonerati da ogni altra tassa: le quali costituzioni non sono repugnanti, ma assai bene una supplisce e dichiara l'altra. La Legge di Arcadio e di Onorio dice in genere, che il contributo aumenti o scemi, secondo s' accrescono o diminuiscono i terreni

per alluvione . E fin dove poi lo Stimatore debba procedere d' ufficio a detta equiparazione , il modo ed il tempo di farlo , la legge nol dichiara . Questo risulta dalla legge di Teodosio , e Valentiniano , avendo essi decretato che non si stimino separatamente le alluvioni de' fiumi , nè sottostiano a distinta imposizione . Le Alluvioni debbono stimarsi come tali . Dovevano quindi sempre e gli Stimatori e i Riveditori valutare la loro detta natura ; e che non sono durevoli , e stabili , e per se sussistenti possedimenti , ma incerti , instabili , e dipendenti dall' eventualità ; bisognosi di sostegno e fondamento a cui unirsi . Dovevano essi considerare i pericoli soprastanti per la natura del luogo , per la vicinanza del fiume , il caso d' innondazioni , le fatiche , le spese di difesa , di riparazione . Le Alluvioni non debbono stimarsi a parte : dunque dedursi il valore dalla rendita , che a sentimento prudentiale e giusto può avanzare a tutte le stimate aggiunte delle cose . L' apparenza e la fallace bellezza di lussureggiante terreno , di uno , o due anni , non doveva persuadere ; conveniva aver riguardo alla continuata serie degli anni antecedenti , nè lasciar di perspicua-



cemente prevedere i casi , che potrebbero rinnovarsi in processo di tempo . Per istituto de' Romani il Censo dovevasi rinnovare ogni cinque anni , e per la giusta stima de' terreni talvolta si duplicò il tempo . Come nel Campo , e nel prato , la cui stima nelle pubbliche tavole non potevasi alterare , se il primo non fosse stato seminato per dieci continuati anni , ed il secondo per ugual tempo segato , come attesta Ulpiano *nella Legge Forma ff. de Cens.*

#### X X X I I I.

Più rettamente dispose Onorio Imperatore , assegnando al Riveditore stimatore venticinque anni per ricominciare la descrizione Censuaria , e la revisione delle stime , a togliere gli errori , e le variazioni ch'essere vi potessero , a danno tanto de' possidenti , che del Fisco ; diligentemente trascorrendo i terreni , sempre però parlando di que' fondi di stabil suolo , e di sicura rendita , e non esposti per natura locale a pericoli , ad incertezza , ad infortunj . Essendo poi li possedimenti di alluvioni incertissimi e continuamente esposti a sommi danni , la Legge di Arcadio e di Ono-

rio non deve stendersi generalmente per tutte le alluvioni , ma per quelle che così si univano al suolo , che fors' anco per mutazione di letto del fiume , o per qual siasi altra causa , non potevano far temere più altra perdita al proprietario . La stessa Legge , o consideri chi gode accrescimento di patrimonio , o chi soffre diminuzione , usa parole assolute , che non hanno riguardo nè a scemamento , nè ad aumento , di modo che pare , che non lasci più luogo a variazione per lo stato de' fondi : Ciò dunque attentamente considerar doveva lo Stimatore prima di aumentar la Stima , se i fondi antecedentemente cresciuti per alluvione , fossero in tal situazione da non potere col lasso del tempo soffrire detrazione o danno dalla violenza del fiume . Che se continuasse ad esser loro dannosa la vicinanza del fiume , sarebbe stato crudele , e contro il senso della Legge 3.<sup>a</sup> che spieghiamo , l' accrescere subito il Censo . La durata del fatto accrescimento , purchè non fossero remoti i pericoli derivanti da' fiumi , serviva di norma al prudente stimatore , che non separando l' alluvione dal fondo a cui era unita , tenesse una via di mezzo nella stima del terreno , fatta la equipa-



razione ; come poco appresso spiegheremo , coll' autorità delle Leggi Romane , parlando delle paludi , e de' pascoli ridotti ad altra coltivazione . Laonde discreta era la stima delle alluvioni , e corrispondente la tassa da imporsi in causa loro alla principal parte del Predio . I fondi beneficati dalla alluvione , per cui acquistano aumenti incerti , formano un sol corpo , hanno il fiume per confinante , e sono nella stessa categoria delle aggiunte , sottoposti agli stessi pericoli , espongono i possidenti forse agli stessi danni e dispendj . E perciò era duopo diminuire la stima Censuaria di tutti i Fondi vicini a' fiumi , benchè avessero alluvione , che se Ulpiano insegna *che lo Stimatore debb' essere sì giusto , che per l'operazion sua a rilevare si abbia , quanto a norma dell' esposto nelle tavole pubbliche possa da determinate cause ricavarsi* ; a dir vero l' incertezza , e mutabilità delle possessioni , i pericoli e i danni minacciati dalla vicinanza de' fiumi , le spese per ciò stesso molte volte indarno occorrenti , diminuendo assai le rendite de' terreni , esigono conseguentemente minorazione di stima , e d' imposizione di tassa . Aggiugne Ulpiano : *se parte del terreno perisce per vora-*

*gine , dovrà lo Stimatore rilevare , se le viti sien morte , o disseccati gli alberi , e notarsi nel censo il numero de' periti . Se dunque lo Stimatore doveva farsi carico di queste diversità di terreni , e notarle , onde minorare la stima e l' imposta , poteva forse omettere la gran diversità fra i poderi situati in luoghi bassi , vicini a fiumi , e quelli ch' erano in posizione alta , e lontana dall' impeto delle acque fluviali ? Sebbene talvolta uguale sia la floridezza ed ubertosità de' terreni , non diedero però egual briga al coltivatore , nè ugual profitto al proprietario , e ben diversa è la speranza loro .*

#### X X X I V .

Non pochi poi sono i terreni esposti a' pericoli delle alluvioni , ed a gl' infortunj de' correnti fiumi ; e quante non sono le vastissime campagne nelle basse regioni , per cui grandi e perenni fiumi s' affrettano a sboccare in mare , quanto infinite le alluvioni di essi fiumi dalle loro rigonfie , e torbide acque prodotte , quà e là espanse , promiscue , e stagnanti ? Se gl' immensi volumi d' acque cadenti dagli alti monti si apersero strada e letto fra terra è



forza il confessare , che vagando lungamente per le vastissime aperte campagne sempre abbiano dovuto ristagnare principalmente ne' luoghi inferiori non tanto distanti dal mare ; v' erano conseguentemente e laghi , e stagni , e vaste paludi , e solitudini , in cui con continue arginature formavansi luoghi più alti , che a poco a poco presero forma d' Isole , che ingrandite ed unite in seguito , vestite di virgulti , di sterpi , di alberi , sembrarono a proposito a fornir di pascolo gli animali , ed atte alla coltivazione , ed industria umana , e ad abitazioni numerose . Fu prima cura degli abitanti difender sè e le cose loro dall' accesso dell' acque , opponendo ripari , scavando fosse , formando canali , che in poco spazio le contenessero , e per facil mezzo loro dassero sfogo in mare . Aggiunti in seguito d' ambe le parti , argini , come richiedea la natura de' formati alvei : ma in progresso di tempo portato a maggiore altezza , per le arginature , il letto del fiume , l' insolita copia d' acqua , rotti di frequente i ripari , di nuovo innondò la provincia . Le nuove lezzose innondazioni copersero le campagne , onde a poco a poco per le continue alluvioni s' alza-

rono de' luoghi, nel tempo che le acque trovarono altre strade per i più bassi piani, e di nuovo la gente, con ripetere studio, e fatica, sforzavasi di rimuovere le acque, e di difendere e salvare le possessioni. È questa quasi la continua vicenda delle campagne, e de' territorj, situati nella più bassa pianura, per dove hanno passo al mare i maggior fiumi; come e la ragione persuade, e ne attestano in parte le Storie, ed i monumenti delle antichità offrono allo sguardo. Che se aperte le viscere della terra discopresi la magnificenza dell' antica Roma, i prodigj delle arti Greche, delle statue, delle memorie, delle colonne, e gemme, e camei, e medaglie, ed ornamenti tutti de' sacri e privati Edificj; noi abitatori del Pò, e del picciol Reno, ritroviamo di spesso a diverse profondità alberi, boschi, canne, salci palustri, e giunchi, e talvolta ancora segnali di biade, e casoni, di pari, ed anche maggior vetustà.

## X X X V.

Avendo dunque gl' Imperatori Teodosio, e Valentiniano vietato, che le alluvioni non fossero devolute al fisco, nè fossero iscritte sepa-



ratamente nel Censo , il fecero quasi per li medesimi motivi , perchè nè il Fisco s'impossessasse , nè lo stimatore separatamente calcolasse que' luoghi , che prima erano ascritti a paludi ed a pascoli , che la fatica ed il dispendio de' proprietarij avea resi poscia coltivati , ed atti a render frutto . Se il Popolo Romano o in tutto o in parte toglieva alle vinte nazioni i terreni , al certo serbava per il comune i più coltivati , e più ubertosi , e li ripartiva a suoi soldati , e cittadini . Augusto stanziò Legge , *che non si dividesse , nè si assegnasse Campo , ove nè falce , nè aratro andasse* . Ottimi fra gli altri terreni erano tenuti i Campi da grano , ossia li Campi permanenti , *Isidor. Origin. Lib. 13. cap. 13.* e li prati ; questi propriamente e puramente detti , differenziano da' pascoli . Ulpiano dice *che il prato è quello ove occorre la falce soltanto per raccogliere frutto* . Quindi la Legge di Teodosio e di Valentiniano non riguarda i prati propriamente detti . In essi è raro che possa aver luogo nuova coltivazione , e più ubertosa rendita . Dalla Legge *Forma ff. de Cens.* si ha che gli Stimatori tanto consideravano il prato per impor la tassa , quanto il Colto , e la Vigna ,

poichè li possessori di esso , a motivo del tenue dispendio , non minor vantaggio ne ritraggono che da quelli . La Legge degl' Imperatori parla delle paludi e de' pascoli , in quanto che piccolo o niun frutto rendono , ma ponno ridursi a migliore , e più proficuo stato di coltivazione .

#### X X X V I.

A tutti è noto , che la palude è quel tratto di basso terreno coperto costantemente d'acque stagnanti , di molta lezza e fango infetto , atto a produr giunchi , salci , canne , ed altre piante acquatiche . E la legge che spieghiamo parificando le paludi ai pascoli , non debbesi intendere per tutte le specie di pascoli indifferentemente , ma di quelle soltanto che poco o niun frutto danno a' proprietari , e poco diversificano dalle paludi . Che in vece , e a tempi della Repubblica , e sotto il dominio degli Imperatori , tanto in Italia che nelle provincie fuori d' Italia , vastissimi erano i pascoli , per alimentare infiniti armenti di ogni genere , e fruttiferi boschi , e selve , da cui impinguavasi il Romano Erario di abbondevole imposta , detta iscrizione ; prodotto antichissi-



mo , e per lungo tempo il solo , ed unico della Repubblica . Questo genere di gabella prese altro aspetto sotto gl' Imperatori ; poichè venduti e divisi col resto de' terreni pubblici d' Italia , gl' Imperatori si appropriarono i pascoli , ed i boschi , che per l' addietro erano nelle provincie , e nelle soggette regioni tenuti di pubblico diritto . Così gl' Imperatori possedevano in quasi tutte le provincie i prati , ed i pascoli , e massime li vastissimi ed ameni di Siria , di Cappadocia , e delle altre parti dell' Asia , attissimi a mantenere cavalli , bovi , e pecore . Ma anche i pascoli de' privati , principalmente fuor d' Italia , furono tributarj al fisco , ossia all' Erario del Principe ; allora massimamente che l' amministrazione Censuaria fu resa quasi uguale , e generale in tutte le provincie .

#### X X X V I I .

La legge , che spiegasi , non tratta di questi lieti ed ubertosi pascoli , che avevano proprio registro nel Censo , ed erano perciò soggetti a particolare , e distinta imposta . Ma non mancavano altre infeconde ed ingrute porzioni di terreni , o situate sulle sassose e sco-

scese vette de' monti, o poste in profonde valli; quelle di arbusti, vepri, dumi ingombrate, queste dominate estesamente da copia di ogni specie di piante e sterpi palustri, a motivo delle acque stagnanti. Siccome questi sí fatti luoghi non danno ai possessori niuno o poco frutto, così non potevano aver distinto registro, nè parziale imposta, nè codici censuarj. Nelle vetustissime divisioni de' terreni conducendosi le colonie, e le truppe Romane in terre nemiche, dovendosi loro assegnar principalmente il Campo, che coltivare ed arare si potesse; quindi per lo più non cadevano nell'assegnazione i luoghi sterili, incolti, e palustri: Questi dagli antichi autori di Agricoltura si dicono abbandonati, vacui, vacanti, rimasti nel lembo, insoluti; e dicevansi anche tagliati fuori, o inutili. A questi han relazione i passi di Siculo Flacco della condizione de' Fondi: di Aggeno Urbico delle Controversie de' terr., e i Commentarj a Frontino di un Autor incerto, sopra i confini, e dello stesso Goes. Fra tutti, sceglieremo le parole di Aggeno: *Rimasero luoghi inassegnati; così chiamansi quelli posti in situazioni sassose e sterili, o nelle paludi, ove non può farsi alcun*



*na coltivazione ; poichè non vi essendo parte da poter coltivare , non fa duopo di regolarla con alcun confine .*

# XXXVIII.

Queste terre che spesso incontransi , o erano abbandonate e non avevano alcun proprietario , o erano comuni del popolo Romano , o degli Imperatori , e talvolta di alcune particolari Città , nel cui territorio erano incluse . Ma d' ordinario restavano agli antichi possessori , o devolvevansi a chi aveva tenute confinanti ; o a terzi , che per coltivarle i primi , se ne impossessarono ; come s' impara da varj passi degli autori di Agricoltura presso lo stesso Goes . Talvolta praticavasi assegnarne una qualche porzione ai novi Coloni , o per compiere la giusta misura delle centurie , e de' jugeri più fertili , o fare una certa equiparazione , od anco per promuovere l' industria agraria ; e ciò non solo , se le sterili e palustri terre erano unite alle colte e più fertili , ma ancora se erano forse poste in altro territorio non tanto distante ; il che dalle formole , e dalle leggi delle Colonie risultava .

## X X X I X.

Dividendosi poi i Campi in tre parti, terre atte a frumento; prati, da cui raccogliesi fieno, o alimentansi armenti; formano il terzo genere i luoghi incolti e palustri, che comprendono i pascoli, che a motivo della loro sterilità, e ristagno d'acqua non ponno nè ararsi, nè seminarsi, ma talvolta in qualche modo servono a pascolo. Il Popolo Romano ridotte le Città in provincia, aveva resi tributarj tutti quanti i terreni, massime de' privati, fuor d'Italia. Gl'Imperatori poscia, spenta la Repubblica, conosciuta la necessità di prescrivere il Censo de' Beni di tutti, e vedendo che per i tumulti delle guerre, per le incursioni nemiche e devastazioni, per tutto grande era il numero de' terreni sterili e paludosi, da cui poco o niun tributo poteva ritrarsi; cercarono tutte le strade per animare l'industria dei cultori, provvedendo a un tempo ad impinguar l'Erario. Laonde a' proprietarj confinanti spesso permisero, che dei campi incolti e infruttuosi, che restavano abbandonati, tanto ne aggiugnessero alle proprie possessioni, quanto loro piacesse di poter aumentare il proprio patrimonio colla nuova col-



tura . Così concessero in gran parte a' privati i terreni emfiteotici , le allodiali possidenze , i fondi proprj de' Comuni , che poi chiamarono pubblici , e ch' erano dianzi devoluti a' Principi stessi . I Possessori poi , salvo l' annuo canone o pensione dovuta al Principe , acquistavano questi terreni come proprio e stabile diritto , e potevano trasmetterli a' loro Eredi qualunque , anche estranei , come rilevasi dalla legge di Costantino , e da altre molte , riportate nel Codice Teodosiano : a tali possessori spesso fu accordata esenzione , almeno dalle tasse straordinarie , di spesso diminuiti i Canon , concessa esenzione temporaria a norma delle calamità , della infelice condizione de' terreni , della minorazione delle rendite . Stimandosi i terreni de' privati , o subendo nuova revisione , talvolta fu concessa esenzione a' provinciali , per l' assoluta sterilità de' fondi infruttuosi e inetti . Sovente però fu ordinato , che si unissero , ed equiparassero stabilmente ai fondi sterili e abbandonati , gli ubertosi e fertili dello stesso patrimonio ; e mandato un ingegnere revisore di specchiata probità , e di consumata pratica , fu fissato il minor grado d' imposta perpetua , che però colpiva tutte le

terre delle private possidenze . Evvi un luminoso esempio di Costantino Magno , di aver esonerata una parte di territorio dal primo grado di tassa , anzi d'immunità totale ; e ciò verso quelli di Autun ; per i quali rese pubbliche grazie Eumenio , o qual altro sia l'autor dell'orazione in nome degli Autunesi . *A rilevar la somma* , ei dice , *presiniste il Censo per condonare ogni altro debito ... avete condonati sette mila capi , cioè la quarta parte e più del nostro Censimento , con tal condonazione avete data la vita a venticinque mila ec.* Una pari esenzione ottenne la Città di Ciro e la Provincia in Siria a cinquanta mila jugeri , di che parla Teodoreto . Giuliano fece lo stesso per tre mila jugeri cogli Antiocheni . Così Arcadio ed Onorio per cinquecentoventotto mila quarantadue jugeri , per la Provincia di Campania ; che giusta la relazione degl' Ispettori ed i monumenti di vecchie Scritture , rilevavasi possederli in luoghi deserti e squallidi , li devolsero agli stessi provinciali ; e le Scritture continenti questi inutili registri furono abbruciate .



## X L.

Somministrano le Leggi esempj di altre esenzioni concesse per sterili terreni , alla Marca d'Ancona , all'Abbruzzo , all'Apuglia , alla Calabria , ai Bruzzi , alla Lucania , non che all'Africa , ed altre Provincie . Spesso poi gl' Imperatori giovarono a' provinciali , gravati del maggior carico de' contributi e delle tasse , per la sterilità de' poderi , colla aggiunta , ossia unione de' sterili ai fecondi , il qual temperamento ridondò in maggior vantaggio e bene dell' Erario , dell'agricoltura , e de' medesimi possessori . Sovente ancora i più ricchi , a danno pure della repubblica , facevan suoi i pingui ed ubertosi campi de' poveri , indotti dall' impotenza , come parla la Legge , o da momentanei loro bisogni , in un coi terreni inutili , palustri , ed infruttuosi , per cui non avean modo di pagare le tasse imposte , e quindi insieme abbandonati da' poveri proprietarj . Perciò l' Erario restava privo di gran parte di redditi ; impotenti i possessori a pagar le tasse abbandonavano i fondi , disperando di ricavar rendita : e ben dice lo stesso Eumenio , *che il campo , che non compensa le spese , di necessità si abbandona , anche per povertà*

*de' villani , che mal fermi per debiti nè ponno dar sfogo all' acqua , nè tagliare i boschi ; per modo che quanto ebbe di passabile in addietro la terra , o è guasto da paludi , o è inceppato di spine . Stanziata questa Legge nello stabilire , e riformare il Censo , principalmente per aggiugnere a fondi fertili anco gli sterili , i possessori , a' quali veniva fatta questa giunta , erano obbligati a pagare i contributi in giusta proporzione di tutti i beni . A nessuno era tolto l' arbitrio di vendere ; la giunta fatta una volta , valeva per sempre . Che se alcuno avesse acquistato ottimi e fertili fondi , doveva riconoscere anche gli sterili ed infecondi , e pagare la tassa ad essi imposta ; altrimenti sarebbero rimasti inutili al possessore , da' quali non poteva ricavare nè egli rendita , nè l' Erario del Principe il contributo . Valentiniano il vecchio colla stessa legge di equiparazione volle che fosse censita tutta l' Affrica . *Quanti in Affrica , ei dice , posseggono tenute ricche , o deserte , paghino al pubblico bisogno ugual grado d' imposta .* Così dandosi il caso di successione , l' Erede non deve ritenere solo i fondi fertili , e colti , ma riconoscere ancora gli altri , e pagar per essi , sebbene incolti e cattivi , le tasse*



Nè soltanto se a' fondi ubertosi fossero uniti li sterili e palustri, ma eziandìo se questi fossero separati e in altro territorio, pure venivano compresi da una sol nota censuaria, e caricati di uguale imposta; purchè fossero situati ne' confini di una stessa Città, e giurisdizione e riconoscessero lo stesso padrone. La Legge che valse per la stima de' patrimonj fu applicata sovente alle Città, ed agli interi Territorj, così che se i cittadini si querelavano della gravezza de' contributi, e della miseria de' terreni, si stimava tutto il Territorio, e se richiedeva sgravio il riparto de' gravati, si coauguagliavano i più desolati e magri, ai colti, e grassi; come porta la Legge di Teodosio Magno 3. *de Cens. Cod. Teod.* Saggissime Costituzione, e degne a dir vero che si custodiscano negli statuti e pratiche di tutte le Nazioni. Per tal modo non vi è forse parte di Territorio che non paghi tributo all' Erario, se non qualche porzione di terra tanto ingrata maligna ed infelice, che affatto non possa essere coltivata; e si aggiunga alla infecondità del terreno tanta povertà del cultore, che lo renda affatto impossibilitato a pagare il contributo. Auree sono le parole d' Onorio: *Coman-*

*diamo di proporzionare que' luoghi , che non possono soddisfare al proprio carico , affine che con lealtà ed integrità possa notarsi ciò che ponno dare , e si cancellino dai pubblici catasti que' che sono impossibilitati ; -- e nella Legge 14. Concediamo diffinitiva ed assoluta esenzione a' que' fondi soltanto , che o non hanno padrone , o che per la stessa loro infelicità palesano che ne hanno de' meschini .*

## X L I.

Del resto con quella accennata equiparazione di campi sterili e fertili , si anima la speranza de' provinciali , il coraggio degli Agricoltori , e si accrescono d' assai le ricchezze dell' agricoltura . Poichè diminuito il carico su' li terreni fertili , i possessori ne sentirono ristoro e comodo , e rivolsero l' industria a coltivare gli sterili e palustri , ad asciugarli , a migliorarli ; da' quali , ben vedevano di dover pagar tributo , ma in modo però di guadagnare la maggior parte della rendita , che conseguivano dalla nuova coltivazione . Io non comprendo come alcuni Scrittori si facciano belli di aver ritrovata l' arte , degna per certo della umanità del secolo presente , di au-



mentar l'industria de' Cittadini col moltiplicare i carichi , ed impor sempre maggiori tasse a' sudditi ; quasi che gli uomini si rendessero più agili col soverchio peso : lo squallore , la miseria , e vasta desolazione si spanderà per le campagne , se i possessori e cultori non potranno godere porzion giusta delle proprie fatiche , delle fatte spese , con cui poter migliorare la lor sorte . Per certo o abbandoneranno i terreni , che ad altri , non a loro fruttano , e s'indurranno a cercar altrove migliore stanza , o tratti a disperazione , mediteranno imprese ruvinose e turbolenti , con danno , e ruina della Città .

## X L I I.

La natura stessa però aveva frapposte grandi difficoltà per coloro che avessero in animo di godere queste salutari Leggi degl' Imperatori . Quà minacciavano sassose e scoscese alture di monti , là doveano tagliarsi vasti , e antichissimi boschi , inceppati di vepri e spine ; quì la forza delle dirotte piogge trasportava tutto quanto di preparato terreno in situazione declive , non aveva ricsusata affatto la coltivazione . Altrove l' aere grave e corrot-

to , il terreno uliginoso , e paludoso , potendosi a stento deviare la copia delle acque , o pluviali , o ristagnanti , rendevano frustranea la cura , e la speranza dell' Agricoltore , quantunque pazientissimo . Ma che non vince la fatica umana , se splende un raggio di premio e di speranza , e si abbia l' ajuto del Sovrano ? animati dalle Leggi degli Imperatori , molti superarono le difficoltà della natura , e moltissimi luoghi , in addietro montuosi , pascoli selvosi , lagune , paludi inutili , a poco a poco si convertirono in campi seminati , che con non picciol frutto compensarono la perseveranza , e le spese de' cultori . Ma in queste situazioni , non minor cura , e spesa occorre spesso per conservarli , di quello che abbisognassero da prima per rendere i terreni atti alla coltivazione . Di più , non di raro temono , e sono in angustia i possessori di non perdere ciò , che con tanto stento e fatica si sono procacciati . Nè minori indagini per lo più sostennero coloro , che presero a coltivare Monti distastrosi e luoghi paludosi , di chi aveva terreni confinati da fiumi , e soggetti a vicine alluvioni . Eppure , regnando gl' Imperatori , non minor ruina a questi , che a quelli intentavasi



dalla malizia degli uomini ingordi per rapirli al possessor industrioso , restando i fondi . Come gli avidi videro ridotti colti e pingui , da selvosi e palustri i poderi , questi optatori de' beni , vogliosi delle fortune de' provinciali , accortamente tentarono tutte le strade e le arti per ottenerli dagl' incauti Sovrani , dicendo che vacanti erano que' terreni , o che erano stati occupati da' provinciali , mentre erano annoverati tra i fondi pubblici , e per conseguenza erano a ritornarsi alla primiera loro condizione , oppure devolversi al Patrimonio del Principe , o al Fisco : che se questi li avvocasse , agevole era agli optatori l' ottenerli co' soliti artificj , per arricchirsi delle spoglie de' provinciali : non conseguendo per queste strade l' intento , i provinciali non sfuggivano le rapaci mani degli Stimatori , ch' erano gl' istessi optatori occulti , o di essi i mezzani : dicendo , che questi coltivati e fruttiferi terreni non erano specialmente notati , ne' registri censuarii ; ch' era ingiusto che il Principe fosse defraudato del contributo ; per ciò doversi correggere le tavole Censuarie , e sottoporre a particolare imposta i beni . Così gl' optatori rapivano a' provinciali il frutto della industria ,

della fatica , delle spese ; zelanti dell' interesse del fisco , o meglio del loro : le cui ingiustizie ed attentati reprime la seconda parte della Legge che spieghiamo , quando gl' Imperatori ordinarono -- *Comandiamo che non abbiano a venderli , nè optarsi , nè separatamente stimarsi , nè sottoporsi ad imposte que' terreni dianzi paludosi o pascolivi , che a spese de' possessori sianò ridotti a fertile coltivazione .* -- È naturale che non debbano devolversi al fisco i terreni che mutarono stato per industria , e dispendio de' possessori . Come deve impossessarsi il Fisco di ciò , che per più titoli è proprio e particolare de' sudditi ; che se li terreni eran vacanti , nè avevano alcun possessore , coloro che primi si fecero a coltivarli , giustamente li occuparono , e nè acquistarono proprietà ; sebbene dianzi altri li possedessero , poichè per voler loro , anche tacito , restarono vacanti , a niuno si fece torto , se nuovi Coloni entrarono nelle abbandonate e deserte terre . Imperocchè questi per diritto delle Genti si considerano i giusti modi di acquistar proprietà . Aggiugnevansi le Costituzioni particolari degli Imperatori ; poichè abbandonandosi , come spesso interveniva , i terreni sterili ,



le anteriori leggi avevano prescritto , che qualunque nuovo colono , o vicino , od anco estero , dovesse ammettersi al loro possesso ; data però facoltà a' proprietarj antichi di ripetere le cose frà il biennio con certe condizioni ; talvolta ancora erano chiamati per pubblico editto i possessori antichi a dichiarare entro sei mesi la loro volontà a Segretarj delle Città ; e trascorsi i termini per negligenza de' vecchi proprietarj , veniva ad esser rato e fermo il diritto de' novi cultori ; di modo che per niun motivo era lecito disturbarli nel loro possesso . Se poi i terreni infruttuosi , coltivati in seguito dai provinciali , fossero divenuti un giorno comunali , o appartenenti per qualunque titolo al patrimonio del Principe , essendo qualche volta passati a' privati , non potevano togliersi , finchè pagava il Canone a qualsiasi lor possessore , o suo successore .

#### X L I I I .

Non era però men giusto titolo per tutti i possessori di ritenere ciò , che per favor del Principe conseguivasi a perpetua sanzione ; massime se con loro stento , e denaro inutili pascoli o desolati luoghi a poco a poco fosse-

ro divenuti atti a produr frutto . E che può esservi di più contrario alla clemenza e dovere di un ottimo Principe , che ordinare di lasciar le possessioni a coloro , che con lunga opera e continuo dispendio le avessero rese fruttuose , e che l' Erario s' impadronisse delle loro rendite ; o che di più indegno che assegnare in perpetuo gli stessi fondi , e i loro prodotti piuttosto agli Adulatori , ai Camerieri , agli Eunuchi , ai Giocolari , Buffoni , Ciarlatani , e Suonatori , ed ad altra simile canaglia ? Con Legge posteriormente emanata dagli stessi Imperatori Teodosio e Valentiniano fu tolta finalmente ogni facoltà di dimandare i beni del Fisco .

## X L I V.

Nè colla Imperial legge che toglieva di mezzo i chieditori de' beni , e coloro che indebitamente patrocina vano le cause del fisco , si sarebbe bastantemente provveduto a' provinciali , se non si fosse anche raffrenata l' audacia e la crudeltà de' Segretarj , de' riveditori , e de' loro seguaci . E che servir potrebbe il possedere fondi acquistati e conservati con immensa fatica e dispendio , se fossero così gra-



vati i proprietarj coll' apposizione di tributi , notati nel nuovo censuario registro , che niuna o pochissima utilità loro avanzasse ? Ciò di frequente macchinavasi nelle provincie dai preposti del censo , e dagli aggiunti mercenarii , cioè scrivani , messi , bollettisti , ed instigatori dei riveditori , che veduto l'attuale e florido stato de' fondi inscrivessero ne' registri delle Città , ossia ne' libri del Censo distinta relazione di questi poderi , per cui fossero imposte annue gravissime tasse ai proprietarj . Assai bene dunque gl' Imperatori decretarono , che simili fondi quasi fertili , non si stimassero separatamente , nè si aggravassero d' imposizione . Non vi manca chi crede , che con questa legge fosse concessa assoluta e totale esenzione da ogni contributo a' coloni , e a' possidenti per tali terreni da essi redenti e migliorati . Il Cujaccio spiegò restrettivamente la legge : *Sono dell' istesso diritto , ei dice , le paludi ed i pascoli , che essendo infruttuose terre e desolate , con spesa ed industria del proprietario divennero fertili , così che pure non possono gravarsi di tassa . Tal esenzione merita bene quel padrone , che disseccò , svegrò , e coltivò un terreno inutile e paludoso ; onde non gli risulti*

*subito a danno l' industria sua , soggiacendo a contributo per un terreno che ha rotto di nuovo : questo è il senso della legge ; ma coll' aggiunta di quel non subito , sembra che diasi alla legge un' interpretazione , che i possessori debbano solo godere di temporaria , non perpetua esenzione .*

## X L V.

Laonde fra pochi anni uguale sarebbe la condizione di questi terreni a quella de' fertili , e senza differenza di proprietarj s' imporrebbe il Censo soltanto a norma dell' attualità e rendita della terra ; ma invece nulla trovasi nella legge , che porti una prefinitione di tempo , anzi dalla forza dell' espressione deve dedursi , che gl' Imperatori concedessero il beneficio in perpetuo agl' industriosi coloni . Il Proemio della legge riguarda senza alcuna limitazione lo stabile e generale vantaggio de' cittadini . *Non a' soli Egiziani , nè delle alluvioni soltanto del Nilo parliamo , ma proclamiamo ciò ch' è salutare a tutto l' Universo ed a tutte le provincie .* I nostri legislatori vietarono , che non temporariamente , ma in perpetuo le alluvioni non facessero parte de' terreni de' privati , che



non si devolvessero nè al fisco , nè agli optatori , che non sottostassero separatamente a censo , o a tassa ; come suonano chiaramente le parole : *Decretiamo con la presente legge da valere in perpetuo* : e nel medesimo contesto è tenuto lo stesso senso , avendo aggiunto ; *parimenti , che i Predj dalla industria de' cultori liberati dalla sterilità non possano nè venderli , nè chiedersi dal fisco , nè come fertili separatamente stimarsi , nè sottoporsi a distinta imposizione* : l'ordinanza è stabile e perpetua . In generale sempre si ritiene che delle leggi emanate a pubblico vantaggio , l'autorità duri in eterno . Gl'Imperatori adunque vollero concedere un vantaggio perpetuo a' provinciali , non già una assoluta esenzione da' contributi , di che nulla dice la legge . Nè già è di pubblico interesse , che questi terreni siano in perpetuo esenti da ogni carico , dovendo il Sovrano sostenere alle spalle de' privati i gravissimi pesi dello stato . In realtà la legge vieta solo , che i poderi , con dispendio e fatica de' proprietarj ridotti ad ubertosa coltivazione , sieno stimati separatamente , quasi fertili , nè debbano al semmo sottostare alle tasse . Queste cose quindi dal fin quì detto agevolmente si spiegano e si compongono .

Per consuetudine de' Romani mossi da giustizia e da equità, era stato introdotto, che nella divisione delle terre delle vinte nazioni, alle colonie ed alle truppe, si assegnassero sovente colle colte e fertili, le incolte e sterili terre, o si lasciassero occupare dalli possessori di altre terre. Di poi nel regolar Censo stabilito dagl' Imperatori, a sicurezza dell' Erario, era principalmente invalso, che sempre i fecondi e grassi terreni fossero uniti coi montuosi, deserti, e paludosi: facevasi questa aggiunta presso i proprietarj stessi non solo de' beni confinanti, ma anche diversi e separati. Se alcuno si lagnava del censo e della imposta tassa, per opera dell' equiparatore stimavasi tutto il patrimonio, paragonando i fertili a' sterili terreni, e spesso collo stesso metodo stimavansi e annotavansi tutti quelli della stessa Città e territorio o pingui fossero, o magri e desolati, onde ne derivasse un consolidato, o sia un compenso, e risultasse quindi da' pubblici registri una certa media ed equabile proporzione di pagare i contributi; conseguentemente non v'era frazione o parte alcuna di patrimonio, e quasi niuna zolla di



territorio mancante di proprietario, e che andasse esente dall'imposta Censuaria. I Campioni, o siano registri Censuarj delle Città, contenendo la proporzionata stima di tutti i terreni, da cui desumere la quantità dell'imposizione, attestavano ancora della fatta aggiunta, e notavano la qualità e condizione de' terreni adeguati dello stesso Patrimonio, o della Città; quale la situazione, lo stato, la provincia, qual fosse il genere di coltura, quali fertili, quali infecondi, quali sterili poderi vi fossero, ingombrati da pascoli selvatici, e paludosi. Nè i proprietarj potevano a diritto lagnarsi se erano costretti a pagar tributo per causa di tutti i fondi. Per l'unione di fondi d' inferiore e più bassa condizione ai fertili, minor contributo pagavano di chi possedeva fondi ubertosi e feraci; e mentre pagavano tassa per gl' incolti e tristi, potevano migliorare la lor sorte, col migliorar le terre, aumentato il genere di coltura. Il che avvenuto, invidiando i petitori e stimatori de' beni, fu loro imposto silenzio dalla legge, come ho detto, con proibizione inoltre, che non si stimassero i terreni separatamente come fertili, nè se ne esigessero distinte imposizioni. Laon.

de i terreni di tal condizione, quelli cioè ridotti ad altra coltivazione ( per il riferito *jus Romano* ) non dovevano stimarsi separatamente, nè gravarsi di imposta, poichè erano già ceduti come sterili ed incolti ai fondi fertili, e ad essi aggiunti; e compensati e adeguati con essi aveano subita la *Censuaria* descrizione. Che se questa giunta de' fondi migliori avea proporzionatamente diminuita la stima, avea però aggiunta a fondi sterili la sua certa imposta, e grado, e gli avea resi tributarii al Principe. Dunque gl' *Imperatori* vollero che i fondi sterili resi fertili, avessero l' istesso diritto, che godevano in addietro, che non si stimassero separatamente, e divisi da quelli che erano dotati di una perenne e vecchia ubertosità, coi quali ne' *Libri Censuarj* avevano fatto come un sol corpo, e conservassero però l' indicazione del pristino loro stato, e natura; a fine che mantenessero in avvenire l' imposta censuaria, a cui prima erano stati soggetti, nè perciò fossero sottoposti a nuovo gravame di più rilevante contributo. I legislatori non resero dunque immuni ed esenti i terreni così rinnovati, mentre neppure in addietro l' erano stati, ma premiarono i nuovi e



diligenti cultori stabilmente , poichè siccome aveano in addietro pagato tributo , benchè niuno o scarsissimo frutto ritraessero , così quantunque migliorata la coltivazione , la tassa non fosse aumentata , ma a vantaggio de' proprietarj si conservasse la stessa antica misura di essa ,

## X L V I I.

Era proprio del saggio e prudente legislatore aver riguardo all' industria fatica e spesa che i sudditi avevano sostenuto per ampliare l' agricoltura , al pubblico vantaggio opportunissima , affinchè loro fossero stabiliti premj e ricompense , o almeno l' umanità del Sovrano esigesse che fossero i cultori in sicuro dai danni , dalle offese , e dalle ingiurie . Ella è per certo non ultima lode di ben meritare de' suoi concittadini lo scoprir bene , e accortamente sfuggire le occulte e molteplici , e ingannevoli strade di nuocere sotto specie di bene , che l' avidità , l' ambizione , e l' indole malvagia di pochi immaginarono : il che ha in mira la bella ragione addotta dagl' Imperatori del beneficio accordato agli Agricoltori :  
 » Affinchè i diligenti non si dolgano di aver

» posto cura alla coltivazione de' terreni; nè ri-  
 » conoscano per sè dannosa la loro diligenza: »  
 che come non erano mancati, così sembrava  
 che non fossero per mancare de' congiurati a  
 danno de' cultori, i quali andassero schiamaz-  
 zando, che cresciute alquanto le rendite de'  
 terreni, dovevano ancora accrescere indistinta-  
 mente i contributi, e ampliarsi i redditi dello  
 impero. Per lo che gl' Imperatori vollero che  
 li chieditori, e gli stimatori fossero da gravi  
 pene atterriti: *Decretiamo che i violatori di*  
*questa legge sieno raffrenati dalla condanna*  
*di cinquanta libbre d' oro .* E tanto esposti si  
 riconobbero gl' Imperatori alle male arti di  
 macchinatori a defraudare la legge, che per  
 esperienza conobbero di doversi guardare se-  
 gnatamente da coloro ch' erano in officio, dai  
 Prefetti del Pretorio, Corniculari, Aggiunti,  
 Cancellieri, Secretarj, come da coloro da'  
 quali dipendevano le cose annonarie e censua-  
 rie, e questi con egual pena repressero es-  
 pressamente; quantunque la legge sia intitola-  
 ta a Ciro Prefetto del Pretorio, e da esso pu-  
 re proposta, come dicemmo da bel principio:  
*fra' quali è da includersi l' officio pure dell'*  
*eccelso tuo posto, se qualche cosa di tal fatta*



*suggerisse a disporre , o se ammettesse , ò introducesse , com' altri vonno , ricorsi di petitori .*

#### X L V I I I .

Erano gli Agricoltori ben degni di questo beneficio sovrano , che difficile impresa avevano tentato , grandi spese sostenute , infinite fatiche incontrate per ridurre a miglior coltivazione terreni sterili , montuosi , o paludosi : molti avevano buttata e spesa e fatica , esau-rendo il proprio patrimonio : pochi , i quali un qualche vantaggio ritraevano dall' opera loro , dovevano fare grandi sforzi , e con continua cura , e con nuovi dispendj e ripari mantenere l' acquistato . Ne' terreni montuosi talvolta profundasi per lavine interne la terra , e le vette e le spalle de' monti , a poco a poco staccandosi le tenui superficie e le somme radici , precipitano al basso ; o rovinoso torrente seco trae all' ingiù il colto e preparato terreno . Le terre paludose , o situate alle falde de' monti , sono serbatoj di ampie voragini vallive , e spesso per la locale loro posizione di nuovo si riempiono e si colmano d' acqua , nè vale ingegno umano a trovarvi sfogo per liberarle . Il che di frequente in addietro , ed

anche a nostri dì , accadde nella inegual pianura , che giace alla destra ed alla sinistra del Reno , a man ritta del Pò ; ove non essendovi canal retto , per deviare le acque , e il vicino continuamente fa guerra al vicino , talora copiosa innondazione ristagna , ne' pingui e fecondi campi , intorno a' numerosi abituri de' Coloni , corrompendo e guastando non solo le biade e i colti , ma infettando l' aria , a danno della vita degli uomini e degli armenti . Non dovevasi dunque invidiosamente togliere il frutto delle fatiche , e delle spese a coloro , a' quali era sì bene riuscito l' affare in tempo degl' Imperatori .

## X L I X .

Ponderate per la verità queste cose gl' Imperatori , esentarono i provinciali da nuova e separata tassa censuaria , come se si trattasse d' imporla sù fertilissime terre , conoscendo che loro non potevansi imporre nuovi e più gravi carichi , senza danno e ruina di molti : e così con pari indulgenza e clemenza di carico , e stima ne' terreni , favoreggiarono colla prima parte della Legge i possessori delle alluvioni , indotti dalli stessi motivi di fatiche di spese e



d'incertezza di evento. Nè stimarono men degni di special protezione gli Agricoltori, onde dal loro esempio e speranza di guadagno molti allettati, fiorisse l'Agricoltura, per cui la Città di veri e proprii beni abbonda. Più cose dello stesso genere contiene la Legge che gli stessi Imperatori dopo quattro anni bandirono; la quale sebbene tratti soltanto di fondi patrimoniali, pure adduce gli stessi motivi, così che serve a dichiarare, confermare, ed estendere quella che ho presa a spiegare, e che piacemi quì di riportare: *Se alcuno coll' autorità della maestà nostra imprenderà, sotto promessa di dato Canone, a coltivare fondi sterili patrimoniali, vogliamo ch' esso ne sia perpetuo proprietario, sempre però pagando quel Canone che l' autorità della maestà nostra prescrisse doversi ogni anno pagare: nè debba mai in avvenire soggiacere ad alcuna prescrizione, aumento od innovazione: imperocchè è troppo assurdo, che coloro i quali ad insinuazion nostra appena poterono con gravi spese, e coll' esaurimento del loro patrimonio migliorare i miserevoli e sterili fondi, debbano quasi delusi sottostare ad un gravame inaspettato; e con raggiro pretendersi da loro ciò, che se avessero*

*penetrato dover sborsare, non avrebbero al certo nè accettati, nè migliorati i fondi medesimi.*

## L.

Fin quì ho trattato del diritto Romano a tenore del Codice di Giustiniano, da esso ritrar dovendosi la legge in quistione. E a dir vero, la stessa legge 3.<sup>a</sup> delle alluvioni, paludi, e pascoli, nella parte che vieta, che non si stimino come fertili, nè si sottopongano a nuove tasse le terre sterili, ridotte a miglior coltivazione, da doppia ragione si corrobora: primieramente dalla consuetudine, in tutto il Romano Impero ricevuta, di unire per sempre i campi sterili agli ubertosi, e d'intestarli congiuntamente nelle tavole censuarie: poscia per amore di togliere le vessazioni, colle quali aggravavansi d'intollerabili tasse e tributi i beni de' provinciali e degli agricoltori, a motivo delle scellerate società d'allora fra gli optatori e gli stimatori. Andata quindi per vecchiezza in disuso la prestazione delle gravezze, e de' tributi, e nata altra forma di censo, e cessata da molto la tema degli optatori, avviene che le addotte parole della legge non



corrispondano a puntino all' odierno uso. Non sarà altronde fuor di luogo il rammentare ora l' origine , le vicende , e lo stato di quei terreni , che i nostri coltivatori posseggono nella superior parte dell' Italia , troppo sfortunatamente vicini al Pò , al Reno , ed a molti altri fiumi . Imperocchè per quelle provincie situate di quà dall' Apennino , avventurosamente restituite all' antico dominio del Romano Pontefice , dopo le vicende di quattro lustri ; il Santissimo Sovrano avvisò due cose esser proprie della gloria del suo trono , e della utilità di tutti i suoi sudditi ; la prima di ridurre in un sol corpo tutte le leggi civili ; l' altra di riformare l' estimo de' beni . Laonde se accordar si conviene quanto siam noi debitori agli agricoltori , poichè dalle loro fatiche e spese non solo il vivere , ma le dovizie ancora riconosciamo ; niuno mi biasimerà se fra le altre cose che rechino sollievo al loro stato , ed industria , a buon diritto questo osi sperare degno della sapienza e clemenza dell' ottimo legislatore , non doversi mai diversamente interpretare ne' volumi della civile prudenza la forza ed il sentimento della legge , che ho dichiarata ; e che la natura e condizione de' terreni dalla stessa

legge favoreggiati, non sia giammai per variare il giusto stabilimento dell'estimo, e della tassa censuaria.

# L I.

La vastissima pianura, che occupa una gran parte del Territorio Bolognese e Ferrarese, al presente floridissima per copia di biade, per grassezza di pascoli, per popolazione industriosa, anzi tutta quella regione che ora ha principio da Ravenna, e da Cervia, racchiudesi a mezzodì da' Colli Felsinei e Modonesi, di poi dalla parte di Ponente e Settentrione tocca quasi le Alpi Noriche e Carniche, e da Oriente termina al mare Adriatico, una volta era una immensa palude, in cui ristagnavano, come in comune ricettacolo, le infinite acque che discendevano parte dalle Alpi, parte dall'Apennino: e lo stesso mare, in cui mettevano capo, agitato e sconvolto dal vento, e dalla tempesta, e dal flusso e reflusso colle retrocedenti onde allagava i lembi delle paludi; o a meglio dire, eravi un gran tratto di mare, che restava occupato da due specie di acque commiste e confuse. Non anco i torrenti cadendo per le sciolte nevi dagli alti monti erano con-



tenuti da argini o ripe , ma senza legge scendevano al basso innondando estesamente con la copia d'acque , e seguendo soltanto la naturale pendenza de' luoghi . A Modena , ed in altri luoghi , che ora sono assai distanti dal mare , nello scavar pozzi all'altezza di sessanta piedi e più , si ritrovano strati continuati di arena e di ghiaja , sassi agglomerati dalle onde , ed altri indizj e vestigj che il mare un giorno si estendesse fino a que' luoghi . Gli spazj non troppo lungi da' monti , o alquanto alti , in terreno ineguale , riempiti di lezza e di sabbia caduta da' monti stessi , cominciarono a sorgere , e l'uno dando , per così dire , mano all'altro , le acque a poco a poco si ritirarono , le paludi si diminuirono , il corso dell'acque si unì , e fu stretto frà ripe . Il Pò re de' fiumi si appropriò per natural diritto metà di questa pianura , e pel lungo dividendola , facendosi tributarj trenta torrenti , dall'una e dall'altra banda delle Alpi e dell'Apennino discesi , non meno che vasti laghi , li portò nel mare Adriatico .

## L I I.

Questa maggior porzione di provincia, situata a ponente di quà e di là dal Pò, liberata dalle acque presto fu capace di coltura e di abitato: la porzione inferiore a levante, e più vicina alle foci del Pò e al Mare, al tempo della Repubblica Romana, e dopo regnando gl' Imperatori, conservò l' aspetto di vasta laguna; o a dir meglio, molte ed estese paludi stagnarono per lunga pezza in varie regioni, ove il terreno era più basso: poichè i popoli erano stati solleciti di scegliere per loro stanza alcune spaziose alture per antico formate, ed assai proprie per la fertilità del suolo, come le vecchie memorie dichiarano.

## L I I I.

La più estesa di queste paludi, chiamata Val Padusa, ch' ebbe origine dallo stesso Pò affrettantesi alla foce, e che si estende alla destra del suo maggior ramo, che si protrae dalla provincia Emilia fino alla Flaminia, lungamente occupò que' luoghi, antica culla dello Stato Ferrarese, e del territorio Bolognese, specialmente dalla parte sua settentrionale. È questa la più bassa parte dell'



Italia , posta di quà dagli Apennini , e che oggi a ragione potrebbesi chiamare la nostra Olanda . Ambe queste regioni a forma di vaste isole , questa il Pò , e quella il maggior Reno , convogliate le acque tutte di estesissimi comprensorii , variamente dividono ed abbracciano ; nel mentre che scorrendo in più parti si affrettano al mare : in ambedue , le terre si recingono di alti ripari a difesa delle acque ; d'altronde sono ricche di pascoli , di biade , e abbondanti di greggi , sottoposte a' medesimi pericoli d'innondazioni , e spesso ne risentono gravi danni : Nè molto diverse sono le regole , gli statuti e le consuetudini d' ambidue i popoli : dediti alle arti di pace , poca è la loro propensione per novità ; quasi eguale è l'ardor loro perciò che riguarda lo studio dell'agricoltura , e del commercio , se uguali esser potessero le forze : similissimi sono in ciò che suole con queste cose andar a paro , nella fede ne' negozj , nella dolcezza de' costumi , nella compitezza e moderazione ; e neppure è varia la gloria di aver cittadini di singolar talento .

Li torrenti che giù discendevano dall' Apennino, l' Amone, il Silaro, la Quaderna, l' Idice, il Panaro, la Samoggia, il Formigine, e dopo anche il Santerno, e sopra ogni altro il Reno, fiume o torrente ch' ei sia, rapido, torbido, minaccioso, di sempre vario ed inquieto corso, assai aumentavano la Padusa; quest' ultimo sebbene al dir di Plinio entrasse un giorno in Pò, pure in seguito da esso retrocesse, e per lunga serie di anni colle sue acque per ogni parte vaganti, occupò tutta quella regione che giace frà Bologna ed il ramo maggiore di Pò. Non è però a credersi che tutto quanto quel territorio fosse coperto dall' acque, anzi in varj tempi molte alture restarono scoperte; che poi, l' una all' altra congiungendosi, furono atte a coltivazione, e diedero comoda abitazione agli agricoltori; come le Storie, i monumenti, e gli avanzi de' luoghi comprovano. Li torrenti poi, quanto colle acque torbide per la coltivazione massime delle montagne portano al piano, ed ivi depongono, ove ponno liberamente stagnare, e restar morte per lunga pezza. Quindi per le cause stesse per le quali furonvi le innondazioni,



il devastamento, la solitudine, col progresso del tempo e con immense fatiche formati gorgi d'acque, colmate le paludi, tagliati i boschi, riddossati ed alzati i terreni la coltivazione fiorì, e le speranze degli agricoltori si animarono. Per lo che asciutta a poco a poco in gran parte la maggiore ed infeconda palude, sorsero prati e campi ubertosissimi di ogni biada, di frutti, di alberi, di erbe, e luoghi per molti rapporti opportunissimi ad abitarli. Avvegnachè accresciute con argini continuati le alture, costrinsero le acque a ritirarsi nelle parti più basse, o cercarè altra stazione; e parte per ingegno umano scavati fossi e canali, aggiugnendo ripari ed argini, affinchè le acque, sempre scorrenti e licenziosamente vaganti per estesissime campagne, tenessero un regolato corso, e per quanto fosse possibile fossero contenute nel minor spazio. Egli è più agevole l'immaginare che il descrivere, quanto tempo occorresse, quanta fatica, quanta profusione di spese, quanti tentativi, quanti dispendj, quante ricchezze, quanti mezzi, e forse anche quante vite sacrificassero i cultori per ridurre queste cose a perfezione; che non solo dovettero respingere l'acqua da ogni par-

te innondante e sulle terre stagnante , ma ag-  
gottare quella che dal cielo cadeva , e sbos-  
chire , e purgare da ogni specie di selvaggio  
sterpo la devastata terra ; ma per così dire ,  
pattuir colla morte a motivo della gravità , e  
pessime esalazioni dell' aere , e di dovere lun-  
ga pezza combattere con fortissimo e tenacissi-  
mo limo . Le cure , le spese , i pericoli in pas-  
sato sostenuti dagli agricoltori , meritano assai  
più prezzo delle terre rese in ora ubertose :  
Per la qual cosa se divennero finalmente atte  
a sostenere le pubbliche gabelle e tributi , sa-  
rebbe dicevole , per quanto la condizione de'  
terreni il comporta , che ad esempio della cle-  
menza degl' Imperatori Teodosio e Valentinia-  
no , loro si attribuisca in oggi una proporzio-  
ne d' imposta , ed un nuovo estimo , non in  
riguardo all' attuale loro stato , ma proporzio-  
nato e consentaneo ed alla originaria condi-  
zione loro , ed al merito ed alle fatiche e  
pericoli degli agricoltori .

## L V.

E di vero gli Stimatori falsamente opine-  
rebbero se credessero che i terreni di quà da  
Pò , ed intorno al Reno fossero stati un gior-



no come sono al presente; nè meno la sbaglierebbono, se non avessero ragione delle fatiche e spese che richiede la conservazione dei detti terreni, e non calcolassero i pericoli a cui sempre sono esposti i possessori. Li fiumi che giù discendono seco traendo i mal coltivati monti, infinita materia trasportano, massime quando cadono pioggie dirotte, o disciolgonsi le nevi. Queste continue deposizioni riempiono, rinserrano, e muniscono li condotti, per modo che fa duopo formare argini sopra argini a contenere le torbide, onde non invadano le adjacenti campagne. Quindi tutto dì debbonsi alzare, ingrossare, e riffare le arginature, e spesso anche rinfiancare le ripe di doppie spalle, ove il fiume a piena foce le batte ad angolo, affine di costringerlo a ripiegare il corso. In tempo d'inverno per le grandi piene vedesi in que' luoghi operare di dì e di notte come un esercito: e quì non vi mancavano forse gl'istrumenti e l'apparato di guerra; e vallo, e arieti, e torri, e suoi graticci, e trincere, e si maneggian sassi, e d'ogni dove splendono faci, e suona la guerriera squilla, per tutto si pongono guardie, e la turba degli operaj armati de' loro ordigni, di zappe, di van-

ghe, di badili, di pali, sta sotto gli ordini di un capo; chi va chi viene, vedesi un affollamento di uomini, di bestie, di carrette. È di gran fatica per gli abitanti il lavoro degli argini, e la loro custodia, e di gran spesa ai privati, ed alle comuni; ed è di necessità, che queste spese fatte dal pubblico in queste opere cadano addosso ai proprietarj. Nè è meno brigoso e dispendioso il liberare i prati e i colti dalle acque pluviali; non potendosi esse scolare ne' fiumi, assai più alti de' terreni, fa duopo distrarle e condurle in varie fosse fatte a mano in lunghe deviazioni, sebbene talvolta, non potendo dette acque aver sfogo, allagano estesamente le campagne, ristagnandovi lungo tempo, a danno sommo de' bestiami, delle biade, e degli alberi.

## L V I.

L'infinita copia di acque formata dal Pò in quasi tutta la superior parte dell'Italia, casca in questa bassa regione, vicino a cui scorre il Reno, convogliando le acque tutte de' monti Bolognesi, quasi che poco fosse l'essere l'ultimo ricettacolo del primo fiume d'Italia. L'antica sorte di questi luoghi, le vi-



cende passate, le tante volte rinnovate sventure de' cultori infelici; attestano il vero stato delle campagne attorno, e la ragionevolezza di temere, che non si rinnovino in avvenire i pericoli e le sciagure. Laonde il diligente Stimatore non deve trascurare queste cose, ma con schietta lealtà ed integerrima verità determinare la condizione, e l'estimo de' terreni, onde proporzionarvi la tassa. Spesso avvennero inondazioni grandissime, atterrate le arginature tutte, per cui non solo le campagne restarono devastate e sommerse, ed inondati i pascoli, ma strage infinita accadde delle intere ville, e de' coloni. Nell'anno di Cristo 589. una ne avvenne assai memorabile, come ci attestano gli Scrittori di que' tempi. Paolo Diacono così ce la descrive: *A que' dì fuvvi il Diluvio ne' confini de' Veneti e de' Liguri, ed in altre regioni dell' Italia, quale non credesi maggiore ne fosse dopo Noè; immensi territorj e ville divennero lagune, e fuvvi gran strage di uomini.* Alla metà circa del settimo secolo, e nel principio dell'ottavo, i Ferraresi, invasi dalle acque del Pò, che loro sopravvenivano da ogni banda, dovettero mutar stazione, mentre la Città ora da una parte ora

dall'altra del fiume dovea portarsi; e furono costretti di formare larghissimi argini, e di massima altezza, per difender se stessi, e le case loro dalla forza del fiume, e dal flusso e riflusso del mare, non tanto lontano dalla Città. Ciò non ostante spesso il Pò atterrò queste arginature, innondò estesamente le Campagne, specialmente nel finire del secolo undecimo.

## L V I I.

A que' tempi il Reno vagante, e da nessuno, o da pochi e mal fermi ripari rattenuato, che agevolmente rovesciava, con straordinarie e multiformi innondazioni allagò e manomise la circostante pianura, ed a suo genio malmenandola immense sciagure cagionò a' poveri abitanti ed agli agricoltori. Il solo rimedio che sembrava conveniente a tanti mali, ebbe effetto nel 1522. per le composizioni, ossia accordi fra Alfonso Duca di Ferrara ed i Bolognesi, cioè che il Reno fosse con determinato canale, e con arginature da ambe le parti immesso in quel ramo di Pò, che avvicinavasi a Ferrara. Rimedio forse peggiore del male, perchè il Pò convogliando le rapaci e



torbidissime acque di Reno , sofferse tali impedimenti al libero suo corso , che nel breve giro di venti anni quaranta volte squarciò gli argini . Nè cessarono meno frattanto le particolari innondazioni del Reno dove gli argini erano squarciati , fra le quali le più funeste furono quelle del 1542. 1557. e 1600. per ommettere le altre del Pò , le quali tutte recarono desolazione e ruina alla maggior parte della provincia. Il Reno adunque colla continuata arginatura chiuse e riempì il gran ramo del Pò , necessarissimo alla navigazione, ed al commercio de' Ferraresi . Separato finalmente dal Pò , fu costretto nel principio del Secolo XVII. ristagnare nell' antico suo letto , e restare in quelle valli e paludi poste frà Bologna e Ferrara , in gran parte situate a Levante . Ma non perciò si ammansò la furia del tumultuoso Fiume , di cui niun' altro è più impaziente di legge e di freno ; nè poterono aver quiete e sicurezza gli abitanti e coltivatori della superior provincia . La parte alta del Fiume pareva che già tenesse per lo più un determinato corso : ma negli anni 1635. 1642. 1648. e 1651. si espanse latamente in quella parte che fa strada da Bologna a Ferrara , e che stende-

si a sinistra , da ponente a settentrione , e la quale comprende un terreno feracissimo di ogni genere , e principalmente di canape , degna delle lodi de' Poeti . A rimuovere le durevoli sciagure di que' luoghi , si credè di portare per linea retta trà Comacchio e Ravenna le acque del Reno , e degli altri Canali , unite e convogliate in un condotto da solide arginature riparato . Gli abitanti il chiamano Pò di Primaro in cui circa la metà del Secolo XVIII. cominciarono a decorrere le acque paludose , e le vaganti del Reno . Opera degna di memoria , e per le varie contrarietà degli uomini , e delle Città , e per le opposte sentenze de' dotti , e per l' immensa spesa , e per le diverse vicende . Eppure dal 1750. fino al 1771. in cui fu compito il cavo detto benedettino , il Reno a ricordanza de' nostri padri e nostra , atterrati in alcuni tratti gli argini , fuor di ogni credere innondò le campagne . La stessa sventura si rinnovò spesso in seguito , massime nel 1771. 1792. 1801. e 1804. Dolorosissima fu l' inondazione avvenuta nel passato 1812. poichè di notte all' imprevista , rotta la sinistra ripa e scorrendo a piena foce il gonfio fiume sulla Capitale del Centese , a stento si salvò la Cit-



tà , dovette lasciarsi in balia delle vaganti ed estese acque tutto il territorio , e gran parte della Provincia Ferrarese senza poter loro dare sfogo ed uscita . Accrebbe i mali il Pò , che quasi nel tempo stesso , rotto l' argine destro , allagò e sommerse i sottoposti campi Ferraresi ; le cui piaghe non sono per anco cicatrizzate .

#### L V I I I .

Quali speranze potrà mai concepire per l' avvenire , chi porrà mente allo stato dalle passate età fino alla nostra , di quelle provincie , ed alla miserabile sorte delle Campagne e de' cultori , esposti a tutti i fiumi e torrenti , che dalla superior parte dell' Italia giù declinano , ora che esistono le cause stesse , e forse sono aumentate ? Le acque , che in que' luoghi , come più bassi , naturalmente discendono , sono in massima parte torbidissime ; sono quindi soggetti ad altissime munizioni , che un giorno è forza che superino , è però inevitabile il male delle innondazioni , delle paludi , delle lagune . Chi poi seriamente pensasse fra se stesso a che sieno valse tanti studj , osservazioni , e tentativi , di uomini dottissimi , quali sieno

stati gli effetti di tante immense spese e fatiche, cosa abbiano giovato alla permanente liberazione delle provincie, non essendosi in addietro ommessa cosa, che alla circostanza si credesse opportuna; come pure se nuove proposizioni si facessero, facilmente opinerebbe, che o fossero favole di Ciarlatani, o ciechi consigli, e tentativi di pochi, che antepongono il proprio guadagno e comodo al comun bene e vantaggio. Tale si è la condizione di quelle acque e di que' luoghi, che forse non ponno soffrire nè il male, nè il rimedio. Sembra solo restare, onde le cose rimanghino come sono, che si facciano continue riparazioni, e s'invigili, quando il bisogno il richiede, affinchè volendo fare più grandi cose per evitare un male, non s'incorra in un maggiore. Comunque sia, valga almeno la cattiva, infelice, incerta condizione di quella popolazione, a far sì, che nel nuovo Censo abbiassi sempre presente l'origine, le vicende, l'incertezza de' terreni, non che le fatiche, le spese, i pericoli degli agricoltori per tanto tempo sostenute, o in avvenire occorrenti: e lo Stimatore non si regoli tanto dall'attuale apparenza di molte possessioni, per cui può offendere la verità, ma ben



rifletta alla serie delle cose passate, da cui agevolmente potrà ancora dedurre le future. Gli stimatori adunque, ed i misuratori, e quanti avranno mano al Censo, assai bene e rettamente faranno il dover loro, se saranno quali li descrive Aggeno Urbico, le cui auree parole conviene che attentamente osservino tutti coloro che avranno a delegare gli Equiparatori nelle Provincie, o dovranno presiedere a' Delegati -- VEGGO ASSAI BENE DI QUANTO MOMENTO SIA, CIO' CHE DEVE ANDARE AGGIUNTO AL PREVEDIMENTO DELL' AGRIMENSORE. NON MENO CHE GLI AVVOCATI, LA CUI PROFESSIONE SEBBENE SIA DIVERSA, PURE DEBBONO AVERE UGUALE PRUDENZA ED INGENUITA', TANTO QUELLI CHE HANNO A GIUDICARE, QUANTO QUELLI CHE HANNO A PATROCINARE. NEL DARE IL SUO SENTIMENTO DEVE DIPORTARSI DA UOMO DABBENE E GIUSTO, NON MOSSO DA ALCUNA AMBIZIONE O VILTA', MANTENERE IL SUO DETTO, E CON DOTTRINA, E CON MORIGERATEZZA DEVE FAR VALERE LA VERITA' DELLA SUA PROFESSIONE, ESCLUDENDO QUELLE FATTI SPECIE, LE

QUALI SPESSO FANNO COMPARIRE VERO IL FALSO . TALUNI SBAGLIANO PER IGNORANZA , ALTRI PER IMPRUDENZA . L' UFFICIO DI GIUDICARE RICHIEDE SEMPRE UN UOMO BUONO , GIUSTO , TEMPERATO , PURO , E MODESTO , E BEN PRATICO DELLA PROFESSIONE .

F I N E .



Die 3. Julii 1819.

*Vidit pro Eminentissimo, et Reverendissimo Do-*  
*mino D. CAROLO Cardinali OPPIZZONIO*  
*Archiepiscopo Bononiæ JOACHIMUS Canonicus*  
*AMBROSI Sacræ Theologiæ Pub. Prof. et Exam.*  
*Synodalis.*

Die 4. Julii 1819.

*Vidit pro GUBERNIO*  
*DOMINICUS MANDINI S. T. D. Prior Parochus,*  
*et Examiner Synodalis.*

Die 5. Julii 1819.

*Imprimatur*  
*CAMILLUS CERONETTI Pro-Vicarius Generalis.*


# DISSEMINATION

By the Hon. the Secretary of the  
Board of Education, in  
accordance with the  
Act of the 10th of June 1877,  
No. 10, in relation to  
the dissemination of  
the reports of the  
Commissioners of the  
Board of Education.

IN 4 VOLUMES  
PRICE 10 CENTS  
FOR THE STATE OF NEW YORK  
AND THE DISTRICT OF COLUMBIA  
AND THE TERRITORIES  
AND THE POSSESSIONS OF THE UNITED STATES  
AND THE DISTRICT OF COLUMBIA  
AND THE TERRITORIES  
AND THE POSSESSIONS OF THE UNITED STATES

THE  
NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
1215 BROADWAY  
NEW YORK








9580




gd

2.


~~2~~













UNIVERSITY OF

UNIVERS. DI PA  
ist. di Diritto R  
Storia del D  
e Diritto Eccles


35

C

3

no aderenti al suo letto e da esso sostenuti: e conveniente che gl' incomodi, e pericoli della vicinanza de' fiumi, siano compensati dai comodi e vantaggi che da esso derivano. La inondazione è do l'acqua de gne, e ritirand lissima alle bia annuale inond città de' terreni guardo gl' Im quando dichiar ziani, nè solta che avevano in pero. Laonde ce terreni adjaceti alluvioni, tanto diritto natural degl' Imperato fisco o al tesori si, nè dagli i guirsi.

Che se a popoli di Ger



che li bonelli, Isole, Alvei, ed altri aggiunti de' Fiumi non cedano a prò de' terreni de' privati, ma si abbiano di pubblico diritto, questa interviene per particolari loro leggi, o per natural condizionali.



la Costitu-  
tore Adol-  
a consenso  
Norimberga  
ro Jcto, e  
13. In altri  
leggi sulle  
vero colo-  
gono posses-  
de' pubblici  
li accresci-  
soffrire gl'  
lla mutabil  
ono sottosta-  
prevenire i  
unque gra-  
, se i pro-  
e' lor fondi